

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Consiglio</b>	
1999/C 243/01	Posizione comune (CE) n. 27/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone .....	1
1999/C 243/02	Posizione comune (CE) n. 28/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche .....	33
1999/C 243/03	Posizione comune (CE) n. 28/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) .....	47

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Consiglio</b>	
1999/C 243/01	Posizione comune (CE) n. 27/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone .....	1
1999/C 243/02	Posizione comune (CE) n. 28/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche .....	33
1999/C 243/03	Posizione comune (CE) n. 28/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) .....	47

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	<b>Consiglio</b>	
1999/C 243/01	Posizione comune (CE) n. 27/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone .....	1
1999/C 243/02	Posizione comune (CE) n. 28/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche .....	33
1999/C 243/03	Posizione comune (CE) n. 28/1999, del 28 giugno 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener) (1998-2002) .....	47

## I

(Comunicazioni)

## CONSIGLIO

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 27/1999

definita dal Consiglio il 28 giugno 1999

**in vista dell'adozione della direttiva 1999/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...,  
relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone**

(1999/C 243/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE  
EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>(3)</sup>,

(1) considerando che gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (in seguito denominati «impianti a fune») sono progettati, costruiti, messi in servizio e gestiti allo scopo di garantire un servizio agli utenti; che gli impianti a fune sono in primo luogo impianti di trasporto utilizzati nelle stazioni turistiche di montagna e comprendono le funicolari, le funivie, le cabinovie, le seggiovie e le sciovie; che può trattarsi anche di impianti a fune utilizzati nei trasporti urbani; che alcuni tipi di impianti a fune possono avvalersi di principi elementari del tutto differenti che non possono essere esclusi a priori; che è opportuno pertanto lasciare la possibilità di introdurre requisiti specifici che rispettino gli stessi obiettivi di sicurezza previsti dalla presente direttiva;

<sup>(1)</sup> GU C 70 dell'8.3.1994, pag. 8, e GU C 22 del 26.1.1996, pag. 12.

<sup>(2)</sup> GU C 388 del 31.12.1994, pag. 26.

<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo del 6 aprile 1995 (GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 122), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) considerando che l'uso degli impianti a fune è legato principalmente al turismo, in particolare a quello di montagna, che ha un ruolo importante nell'economia delle regioni interessate e un'incidenza sempre maggiore sulla bilancia commerciale degli Stati membri; che, sotto il profilo tecnico, il settore degli impianti a fune è anche correlato alle attività industriali connesse con la produzione di beni strumentali nonché con le attività dell'edilizia e di ingegneria civile;

(3) considerando che gli Stati membri devono garantire la sicurezza degli impianti a fune dal momento della loro costruzione, messa in servizio e durante l'esercizio; che insieme alle autorità competenti essi sono anche responsabili in materia di diritto fondiario, urbanistico e ambientale; che le normative nazionali presentano forti differenze connesse a tecniche particolari dell'industria nazionale e ad abitudini e know-how locali; che esse prescrivono dimensioni e dispositivi particolari e caratteristiche speciali; che questa situazione obbliga i fabbricanti a ridefinire i loro prodotti per ogni appalto, impedisce l'offerta di soluzioni standard e va a detrimento della competitività;

(4) considerando che il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e sanitari è inderogabile per garantire la sicurezza degli impianti a fune; che detti requisiti devono essere applicati con discernimento per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della costruzione nonché degli imperativi tecnici ed economici;

(5) considerando altresì che gli impianti a fune possono avere un carattere transfrontaliero e che pertanto la loro fabbricazione può essere ostacolata dall'esistenza di normative nazionali contraddittorie;

(6) considerando che occorre pertanto definire per tutta la Comunità requisiti essenziali di sicurezza, sanitari di protezione dell'ambiente e di protezione dei consuma-

tori applicabili agli impianti a fune, ai sottosistemi e ai loro componenti di sicurezza; che altrimenti il riconoscimento reciproco delle normative nazionali comporterebbe, dal punto di vista politico e tecnico, difficoltà insormontabili per l'interpretazione e la responsabilità; che, analogamente, senza la previa definizione di esigenze normative armonizzate, la normalizzazione non è uno strumento idoneo a risolvere i problemi;

- (7) considerando che di norma nei vari Stati membri la responsabilità di approvare gli impianti a fune è affidata a un servizio delle autorità competenti; che in alcuni casi l'approvazione dei componenti non può essere ottenuta a priori, bensì soltanto su richiesta del cliente; che, del pari, la verifica imposta prima della messa in servizio dell'impianto a fune può portare a respingere alcuni componenti o alcune soluzioni tecnologiche; che tali eventualità comportano costi supplementari, ritardi nei termini e sono penalizzanti soprattutto per i fabbricanti non nazionali; che, d'altra parte, gli impianti a fune sono oggetto di una stretta vigilanza da parte dei servizi pubblici anche durante il loro esercizio; che le cause di gravi incidenti possono essere legate alla scelta del sito, al sistema di trasporto propriamente detto, alle opere o alle modalità di gestione e manutenzione;
- (8) considerando che in queste condizioni la sicurezza degli impianti a fune è in funzione sia dei vincoli imposti dal sito sia della qualità delle forniture industriali e delle modalità di assemblaggio, montaggio sul sito e sorveglianza durante l'esercizio; che ciò sottolinea l'importanza di avere una visione globale dell'impianto a fune per valutare il livello di sicurezza nonché un approccio comune, a livello comunitario, degli aspetti di garanzia della qualità; che, in queste condizioni, per consentire ai fabbricanti di superare le difficoltà cui sono attualmente confrontati e agli utenti di poter pienamente fruire degli impianti a fune e per garantire inoltre uno sviluppo di livello analogo in tutti gli Stati membri, occorre definire una serie di requisiti e di procedure di controllo e di verifica, applicati uniformemente in tutti gli Stati membri;
- (9) considerando che gli utenti, provenienti da tutti gli Stati membri e anche dal di fuori di essi, devono essere certi di usufruire di un livello di sicurezza soddisfacente; che a tal fine vanno definiti procedure e metodi per l'esame, il controllo e la verifica; che tali modalità portano a utilizzare dispositivi tecnici normalizzati che devono essere incorporati negli impianti a fune;
- (10) considerando che, qualora in base alla direttiva 85/337/CEE<sup>(1)</sup> un impianto a fune debba formare oggetto di una valutazione di impatto ambientale, detta valutazione

va effettuata; che, oltre che degli effetti menzionati nella suddetta direttiva, è necessario tener conto allo stesso tempo della protezione dell'ambiente e delle esigenze di sviluppo durevole del turismo;

- (11) considerando che gli impianti a fune possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni<sup>(2)</sup>;
- (12) considerando che le specifiche tecniche devono figurare nei documenti generali o nei capitolati d'oneri propri di ogni appalto; che queste specifiche tecniche devono essere definite con riferimento a specifiche europee, qualora esse esistano;
- (13) considerando che, per poter provare più facilmente il rispetto dei requisiti essenziali, sono utili norme europee armonizzate dalla cui osservanza derivi la presunzione che il prodotto soddisfa i suddetti requisiti essenziali; che le norme europee armonizzate sono elaborate da organizzazioni private e devono rimanere facoltative; che a tal fine il comitato europeo di normalizzazione (CEN) e il comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono stati indicati come organismi competenti per adottare norme armonizzate nel rispetto degli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione e i due suddetti organismi, sottoscritti il 13 novembre 1984;
- (14) considerando che, ai fini della presente direttiva, per norma armonizzata si intende una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di questi organismi o da ambedue su richiesta della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione<sup>(3)</sup>, e nel rispetto degli orientamenti generali summenzionati; che per le questioni di normalizzazione è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato di cui alla suddetta direttiva, il quale si avvale, se necessario, della consulenza di esperti tecnici;
- (15) considerando che si presumono conformi ai requisiti essenziali oggetto della presente direttiva, senza che sia necessario fornire giustificazioni particolari, soltanto i componenti di sicurezza o i sottosistemi di un impianto conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata che è stata oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;

<sup>(1)</sup> Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40). Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).

<sup>(2)</sup> GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/4/CE (GU L 101 del 1.4.1998, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

- (16) considerando che, in mancanza di specifiche europee, si dovrebbero definire per quanto possibile le specifiche tecniche facendo riferimento alle altre norme applicate nella Comunità; che i committenti possono definire le specifiche supplementari necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme; che in ogni caso queste disposizioni devono consentire di garantire l'osservanza dei requisiti armonizzati a livello comunitario cui devono conformarsi gli impianti a fune;
- (17) considerando inoltre l'interesse che riveste, per gli Stati membri, un sistema internazionale di normalizzazione in grado di fornire norme che siano effettivamente utilizzate dai partner del commercio internazionale e che soddisfino i requisiti della politica comunitaria;
- (18) considerando che attualmente in alcuni Stati membri i committenti possono indicare le procedure di controllo e di verifica nella documentazione generale o nel capitolato d'onere di ogni appalto; che queste procedure, in particolare per quanto riguarda i componenti di sicurezza, devono in futuro rientrare nell'ambito della risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1989, concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformità<sup>(1)</sup>; che la nozione di componente di sicurezza comprende elementi materiali e immateriali come il software; che nelle procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza si devono utilizzare i moduli di cui alla decisione 93/465/CEE<sup>(2)</sup>; che, per i componenti di sicurezza, occorre definire i principi e le condizioni per applicare la garanzia della qualità a livello della progettazione; che questa impostazione è necessaria per favorire la diffusione del sistema di garanzia di qualità presso le imprese;
- (19) considerando che, nell'ambito dell'analisi metodica della sicurezza dell'impianto a fune, vanno individuati i componenti responsabili della sicurezza dell'impianto a fune;
- (20) considerando che nei loro capitolati d'onere i committenti stabiliscono le caratteristiche che i fabbricanti devono rispettare contrattualmente, in particolare per i componenti di sicurezza, facendo riferimento alle specifiche europee; che la conformità dei componenti è pertanto connessa principalmente al loro campo d'impiego e non solo alla libera circolazione sul mercato comunitario;
- (21) considerando che per i componenti di sicurezza dev'essere prevista una marcatura CE apposta o dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità; che tale marcatura garantisce la conformità del componente stesso alle disposizioni della presente direttiva e delle altre direttive comunitarie in vigore riguardanti l'apposizione della marcatura CE;
- (22) considerando che non è necessario apporre la marcatura CE ai sottosistemi soggetti alle disposizioni della presente direttiva, bensì, in base alla valutazione della conformità eseguita secondo la procedura all'uopo prevista nella presente direttiva, è sufficiente la dichiarazione di conformità; che ciò lascia impregiudicato l'obbligo per i fabbricanti di apporre la marcatura CE su determinati sottosistemi per provarne la conformità ad altre disposizioni comunitarie che li riguardano;
- (23) considerando che la responsabilità degli Stati membri in materia di sicurezza, salute e altri aspetti disciplinati dai requisiti essenziali sul loro territorio deve essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che preveda procedure comunitarie adeguate;
- (24) considerando che è necessario disporre di una procedura per la verifica dei sottosistemi di un impianto a fune prima della loro messa in servizio; che tale verifica deve consentire alle autorità responsabili di essere certe che in ciascuna fase della progettazione, della costruzione e della messa in servizio il risultato conseguito è conforme alle disposizioni pertinenti della presente direttiva; che ciò deve consentire altresì ai fabbricanti di poter fare affidamento su una parità di trattamento indipendentemente dallo Stato membro; che devono pertanto essere definiti anche i principi e le condizioni dell'esame CE dei sottosistemi di un impianto a fune;
- (25) considerando che i vincoli connessi con l'esercizio degli impianti a fune devono essere presi in considerazione nell'analisi di sicurezza, senza tuttavia che siano rimessi in discussione il principio della libera circolazione delle merci o la sicurezza di tali impianti; che, di conseguenza, anche se la presente direttiva non riguarda propriamente l'esercizio degli impianti a fune, la Commissione deve proporre agli Stati membri una serie di raccomandazioni affinché l'esercizio degli impianti a fune situati sui loro territori assicuri un'alta protezione degli utenti, del personale operativo e dei terzi;
- (26) considerando che per gli impianti a fune le innovazioni tecnologiche possono essere sperimentate su scala reale soltanto al momento della realizzazione di un nuovo impianto; che pertanto occorre prevedere una procedura che, pur controllando l'osservanza dei requisiti essenziali, consenta di stabilire condizioni specifiche;
- (27) considerando che si devono conformare ai requisiti di cui alla presente direttiva gli impianti a fune che sono già stati oggetto di un'autorizzazione, senza che ne sia stata iniziata la costruzione, o che sono già in costruzione, a meno che gli Stati membri, in modo motivato, decidano diversamente, pur garantendo lo stesso grado elevato di protezione; che, in caso di modifica di impianti a fune esistenti, le disposizioni della presente

<sup>(1)</sup> GU C 10 del 16.1.1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).

direttiva vanno osservate qualora per tali lavori sia necessaria un'autorizzazione ai sensi della legislazione nazionale;

- (28) considerando che non è necessario prescrivere che tutti gli impianti a fune esistenti siano resi conformi alle disposizioni applicabili a quelli nuovi; che tuttavia ciò può rivelarsi necessario se non sono rispettati gli obiettivi essenziali di sicurezza; che in tale ipotesi la Commissione deve proporre agli Stati membri una serie di raccomandazioni affinché gli impianti a fune esistenti sul loro territorio assicurino un grado elevato di protezione degli utenti alla luce delle disposizioni applicabili, in materia, agli impianti a fune nuovi;
- (29) considerando che gli organismi notificati preposti all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune devono, in particolare in mancanza di specifiche europee, coordinare le loro decisioni il più strettamente possibile; che la Commissione deve vigilare affinché ciò avvenga effettivamente;
- (30) considerando che l'adeguata attuazione dei requisiti essenziali, in particolare per quanto concerne il livello di sicurezza dell'impianto e il coordinamento delle procedure, richiede l'istituzione di un comitato specifico;
- (31) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato concluso un *modus vivendi* tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato <sup>(1)</sup>,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## CAPITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

1. La presente direttiva si applica agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
2. Ai fini della presente direttiva, per «impianti a fune adibiti al trasporto di persone» si intendono impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e messi in servizio al fine di fornire un servizio di trasporto di persone.

In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate in veicoli oppure da dispositivi di traino che vengono mossi e/o sospesi da funi disposte lungo il tracciato.

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

3. Gli impianti interessati sono:

- le funicolari e gli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi;
- le funivie, i cui veicoli sono portati e/o trainati da una o più funi; questa categoria comprende anche le cabinovie e le seggiovie;
- le sciovie che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata.

4. La presente direttiva si applica:

- agli impianti costruiti e messi in servizio a decorrere dalla sua entrata in vigore,
- ai sottosistemi ed ai componenti di sicurezza immessi sul mercato a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Essa riguarda le disposizioni di armonizzazione necessarie e sufficienti ad assicurare e garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Se caratteristiche, sottosistemi o componenti di sicurezza significativi di impianti esistenti costituiscono oggetto di modifiche richiedenti che lo Stato membro interessato rilasci una nuova autorizzazione di messa in servizio, tali modifiche e le loro incidenze sul complesso dell'impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- «impianto»: il sistema completo installato nel suo sito, composto dall'infrastruttura e dai sottosistemi elencati nell'allegato I; per infrastruttura disegnata specificamente per ciascun impianto e realizzata sul posto si intende il tracciato, i dati del sistema, le opere della linea e delle stazioni che sono necessarie per la costruzione e il funzionamento dell'impianto, fondamentali comprese;
- «componente di sicurezza»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiale e qualsiasi dispositivo, incorporato nell'impianto allo scopo di garantire la sicurezza e individuato dall'analisi di sicurezza, il cui guasto comporta un rischio per la sicurezza delle persone, siano essi utenti, personale operativo o terzi;
- «committente dell'impianto»: qualsiasi persona fisica o giuridica che appalta la realizzazione dell'impianto;
- «requisiti tecnici per l'esercizio»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla sicurezza dell'esercizio;

— «requisiti relativi alla manutenzione tecnica»: l'insieme delle disposizioni e delle misure tecniche che incidono sulla progettazione e sulla realizzazione e sono indispensabili alla manutenzione per garantire la sicurezza del servizio.

6. Sono esclusi dall'ambito d'applicazione della presente direttiva:

- gli ascensori ai sensi della direttiva 95/16/CE<sup>(1)</sup>;
- le tranvie a funi di tipo tradizionale;
- gli impianti utilizzati per scopi agricoli;
- i materiali specifici fissi e mobili per luna park, parchi di divertimenti, nonché gli impianti di tali parchi che servono per il divertimento e non come mezzi adibiti al trasporto di persone;
- gli impianti installati e utilizzati per scopi industriali;
- i traghetti fluviali a fune;
- le ferrovie a cremagliera;
- gli impianti trainati mediante catene.

#### Articolo 2

1. Le disposizioni della presente direttiva si applicano fatte salve le altre direttive comunitarie; tuttavia, l'osservanza dei requisiti essenziali della presente direttiva può richiedere il ricorso a specifiche europee particolari stabilite a tal fine.

2. Per «specifica europea» si intende una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea.

3. I riferimenti delle specifiche europee, che consistono o in specifiche tecniche comuni o in omologazioni tecniche europee ai sensi della direttiva 93/38/CEE o ancora in norme nazionali intese a recepire norme europee armonizzate, sono oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che recepiscono le norme europee armonizzate.

5. In assenza di norme europee armonizzate, gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché siano comunicate alle parti interessate le norme nazionali e le specifiche tecniche esistenti considerate importanti o utili per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

<sup>(1)</sup> Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GU L 213 del 7.9.1995, pag. 1).

6. Le ulteriori specifiche tecniche necessarie per completare le specifiche europee o le altre norme non devono compromettere l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

7. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le specifiche europee di cui al paragrafo 2 non soddisfino interamente i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, la Commissione o lo Stato membro si rivolgono al comitato di cui all'articolo 18, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza.

In considerazione del parere di detto comitato e, qualora si tratti di norme europee armonizzate, previa consultazione del comitato di cui alla direttiva 98/34/CE, la Commissione notifica agli Stati membri la necessità o meno della revoca delle relative specifiche europee dalle pubblicazioni di cui al paragrafo 3.

#### Articolo 3

1. Gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché i componenti di sicurezza di un impianto devono rispondere ai requisiti essenziali di cui all'allegato II che sono loro applicabili.

2. Se una norma nazionale che recepisce una norma europea armonizzata i cui estremi siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* è conforme ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, gli impianti e la relativa infrastruttura, i sottosistemi, nonché i componenti di sicurezza di un impianto costruiti ai sensi di detta norma si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui trattasi.

#### Articolo 4

1. Tutti i progetti di impianto devono essere sottoposti, su richiesta del committente o del suo mandatario, all'analisi di sicurezza definita nell'allegato III, che prende in considerazione tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza del sistema e del suo ambiente nel quadro delle fasi di progettazione, realizzazione e messa in servizio e che consente, in base all'esperienza maturata, di individuare i rischi che potrebbero manifestarsi in corso di funzionamento.

2. L'analisi di sicurezza dà luogo all'elaborazione di una relazione sulla sicurezza che deve indicare le misure previste per affrontare i rischi e che deve contenere l'elenco dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi cui si applicano le disposizioni dei capitoli II o III.

### CAPITOLO II

#### COMPONENTI SI SICUREZZA

#### Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i componenti di sicurezza:

- siano immessi sul mercato solo se consentono di realizzare impianti rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- siano messi in servizio soltanto se consentono di realizzare impianti che non mettano a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni, in caso di corretta installazione e manutenzione nonché di esercizio conforme alla loro destinazione.

2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e, in particolare, dei lavoratori durante l'uso degli impianti in questione, sempre che ciò non implichi modifiche di detti impianti rispetto alla presente direttiva.

#### Articolo 6

Gli Stati membri non possono, sul loro territorio e in base alla presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza in vista del loro impiego per gli impianti se detti componenti sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

#### Articolo 7

1. Gli Stati membri considerano conformi a tutte le disposizioni della presente direttiva che li riguardano i componenti di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, muniti della marcatura «CE» di conformità il cui modello figura nell'allegato IX e accompagnati dalla dichiarazione «CE» di conformità di cui all'allegato IV.

2. Prima di immettere sul mercato un componente di sicurezza, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve:

- a) sottoporre il componente di sicurezza ad una procedura di valutazione della conformità ai sensi dell'allegato V, e
- b) apporre la marcatura «CE» di conformità sul componente di sicurezza e redigere una dichiarazione «CE» di conformità ai sensi dell'allegato IV in base ai moduli di cui alla decisione 93/465/CEE.

3. La procedura di valutazione della conformità di un componente di sicurezza è istruita, su richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, dall'organismo notificato di cui all'articolo 17 da essi scelto a tal fine.

4. Qualora i componenti di sicurezza siano oggetto di altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE» di conformità, questa indica che i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.

5. Qualora né il fabbricante, né il suo mandatario stabilito nella Comunità abbiano adempiuto agli obblighi previsti dai paragrafi da 1 a 4, tali obblighi incombono alla persona che immette sul mercato comunitario il componente di sicurezza. Gli stessi obblighi incombono a chi fabbrica i componenti di sicurezza per il proprio uso.

#### Articolo 8

1. Se uno Stato membro constata che un componente di sicurezza corredato della marcatura «CE» di conformità immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni, adotta tutte le misure appropriate per limitarne le condizioni di impiego o vietarne l'utilizzazione.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, indicando i motivi della sua decisione, precisando se la non conformità deriva in particolare:

- a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, qualora ne sia invocata l'applicazione;
- c) da una lacuna delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. La Commissione consulta al più presto le parti interessate. Se a seguito di questa consultazione essa constata:

- che le misure sono giustificate, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri; se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata dall'esistenza di una lacuna delle specifiche europee e lo Stato membro che l'ha adottata intende mantenerla, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, avvia la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 7;
- che le misure non sono giustificate, essa ne informa immediatamente il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, nonché lo Stato membro che ha adottato dette misure.

3. Se un componente di sicurezza corredato della marcatura «CE» di conformità risulta non conforme, lo Stato membro competente adotta le misure appropriate nei confronti della persona che ha apposto detta marcatura e ha redatto la dichiarazione «CE» di conformità, e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione fa in modo che gli Stati membri siano informati sui risultati della procedura.

## CAPITOLO III

**SOTTOSISTEMI***Articolo 9*

Gli Stati membri adottano tute le misure necessarie affinché i sottosistemi di cui all'allegato I siano immessi sul mercato solo se consentono di realizzare impianti che rispondono ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

*Articolo 10*

Gli Stati membri non possono, sul loro territorio e in base alla presente direttiva, vietare, limitare o ostacolare l'immissione sul mercato dei sottosistemi in vista del loro impiego per gli impianti se questi sottosistemi soddisfano le disposizioni della presente direttiva.

*Articolo 11*

1. Gli Stati membri considerano conformi ai requisiti essenziali corrispondenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i sottosistemi di cui all'allegato I corredati della dichiarazione «CE» di conformità prevista all'allegato VI e della documentazione tecnica prevista al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Su richiesta del fabbricante, del suo mandatario stabilito nella Comunità o, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema, l'organismo notificato di cui all'articolo 17 di loro scelta istruisce la procedura di esame «CE» dei sottosistemi. La dichiarazione «CE» di conformità è redatta dal fabbricante o dal suo mandatario o da tale persona fisica o giuridica in base all'esame «CE» di cui all'allegato VII.

3. L'organismo notificato deve rilasciare l'attestato di esame «CE» ai sensi dell'allegato VII e elaborare la documentazione tecnica che l'accompagna. La documentazione tecnica deve contenere tutti i documenti necessari relativi alle caratteristiche del sottosistema e, se necessario, tutti i documenti che attestino la conformità dei componenti di sicurezza. Essa deve inoltre contenere tutti gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di esercizio nonché alle istruzioni di manutenzione.

*Articolo 12*

1. Se uno Stato membro constata che un sottosistema, corredato della dichiarazione «CE» di conformità di cui all'articolo 11, paragrafo 1, e utilizzato conformemente alla sua destinazione, mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni, adotta tutte le misure appropriate per limitarne le condizioni di impiego o per vietarne l'impiego.

Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, indicando i motivi della sua decisione e precisando se la non conformità deriva in particolare:

- a) dall'inosservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
- b) da una non corretta applicazione delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, qualora ne sia invocata l'applicazione;
- c) da una lacuna delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. La Commissione consulta al più presto le parti interessate. Se a seguito di questa consultazione essa constata:

- che le misure sono giustificate, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri; se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata dall'esistenza di una lacuna delle specifiche europee e lo Stato membro che ha adottato la decisione intende mantenerla, la Commissione, dopo aver consultato le parti interessate, avvia la procedura di cui all'articolo 2, paragrafo 7;
- che le misure non sono giustificate, essa ne informa immediatamente il fabbricante, il suo mandatario stabilito nella Comunità o, in mancanza di questi, la persona fisica o giuridica che ha immesso sul mercato il sottosistema, nonché lo Stato membro che ha adottato dette misure.

3. Se un sottosistema corredato della dichiarazione «CE» di conformità risulta non conforme, lo Stato membro competente adotta le misure appropriate nei confronti della persona che ha redatto la dichiarazione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.

4. La Commissione fa in modo che gli Stati membri siano informati sui risultati della procedura.

## CAPITOLO IV

**IMPIANTI***Articolo 13*

1. Ogni Stato membro stabilisce le procedure di autorizzazione alle costruzioni e alla messa in servizio degli impianti installati sul suo territorio.

2. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate e stabiliscono le procedure affinché nel caso di impianti costruiti nel loro territorio i componenti di sicurezza e i sottosistemi di cui all'allegato I possano essere installati e messi in servizio soltanto se consentono che tali impianti, se installati e mantenuti in efficienza correttamente nonché utilizzati conformemente alla loro destinazione, non mettano a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni.

3. Qualora uno Stato ritenga che il componente di sicurezza o il sottosistema di cui all'allegato I presentino caratteristiche innovative in termini di progettazione o di costruzione, esso adotta tutte le misure appropriate e può corredare la costruzione e/o la messa in servizio dell'impianto, nel quale un siffatto componente di sicurezza o un siffatto sistema innovativo deve essere impiegato, di condizioni particolari. Lo Stato membro comunica immediatamente tali condizioni particolari alla commissione motivandole debitamente. La Commissione interpellata senza indugio il comitato di cui all'articolo 18.

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure appropriate affinché gli impianti possano essere costruiti e messi in servizio soltanto se sono stati progettati e realizzati in modo da non pregiudicare l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5. In base alle disposizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la libera circolazione dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I e corredati della dichiarazione «CE» di conformità di cui agli articoli 7 o 11.

6. L'analisi di sicurezza, le dichiarazioni «CE» di conformità e la relativa documentazione tecnica dei componenti di sicurezza dei sottosistemi di cui all'allegato I debbono essere consegnati dal committente o dal suo mandatario all'autorità competente preposta al rilascio dell'autorizzazione dell'impianto e conservati in copia presso l'impianto.

7. Gli Stati membri devono provvedere affinché siano resi disponibili l'analisi di sicurezza, la relazione sulla sicurezza e la documentazione tecnica e contengano tutti i documenti relativi alle caratteristiche dell'impianto nonché, se del caso, tutti i documenti che attestino la conformità dei componenti di sicurezza e dei sottosistemi di cui all'allegato I. La documentazione deve inoltre comprendere le condizioni e le limitazioni di esercizio, come pure tutte le istruzioni per la riparazione, la sorveglianza, la regolazione e la manutenzione.

#### Articolo 14

Fatte salve altre disposizioni legislative, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare, sul loro territorio, la costruzione e la messa in servizio degli impianti conformi alle disposizioni della presente direttiva.

#### Articolo 15

Qualora uno Stato membro constati che un impianto autorizzato e utilizzato conformemente alla sua destinazione mette a rischio la sicurezza e la salute delle persone e, eventualmente, la sicurezza dei beni, adotta tutte le misure appropriate per limitarne le condizioni di esercizio o per vietarne l'esercizio.

#### Articolo 16

Gli Stati membri vigilano a che un impianto possa essere mantenuto in funzione solo se soddisfa le condizioni stabilite nella relazione sulla sicurezza.

## CAPITOLO V

### ORGANISMI NOTIFICATI

#### Articolo 17

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi preposti all'espletamento della procedura di valutazione della conformità di cui agli articoli 7 e 11, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza. La Commissione attribuisce loro numeri di identificazione e pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco di questi organismi con il rispettivo numero di identificazione, nonché i settori di loro competenza, e provvede al suo aggiornamento.

2. Gli Stati membri devono applicare i criteri di cui all'allegato VIII per la valutazione degli organismi da notificare. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee armonizzate pertinenti sono considerati conformi a detti criteri.

3. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo deve revocare la notifica qualora constati che l'organismo stesso non risponde più ai criteri di cui all'allegato VIII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

4. Se del caso, il coordinamento degli organismi notificati è attuato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1.

## CAPITOLO VI

### COMITATO

#### Articolo 18

1. La Commissione può adottare tutte le misure appropriate per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

2. La Commissione è assistita da un comitato permanente composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato permanente elabora il suo regolamento interno.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la propria posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere espresso dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

## CAPITOLO VII

## MARCATURA «CE» DI CONFORMITÀ

## Articolo 19

1. La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico il cui modello figura all'allegato IX.
2. La marcatura «CE» di conformità deve essere apposta in modo chiaro e visibile su ogni componente di sicurezza o, se ciò non è possibile, su una etichetta fissata al componente di sicurezza in modo permanente.
3. È vietato apporre sui componenti di sicurezza marcature o iscrizioni che possano indurre altri in errore circa il significato e il simbolo grafico della marcatura «CE» di conformità. Ogni altra marcatura può essere apposta purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura «CE» di conformità.
4. Fatto salvo l'articolo 8:
  - a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura «CE» di conformità comporta, per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, l'obbligo di conformare il componente di sicurezza alle disposizioni sulla marcatura «CE» di conformità e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso;
  - b) nel caso in cui la mancanza di conformità persista, lo Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal mercato secondo la procedura di cui all'articolo 8.

## CAPITOLO VIII

## DISPOSIZIONI FINALI

## Articolo 20

Qualsiasi decisione, adottata in applicazione della presente direttiva e che limiti l'impiego di componenti di sicurezza o dei sottosistemi in un impianto o, la loro immissione sul mercato o, deve essere motivata. Essa è notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalla legislazione in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.

## Articolo 21

Gli impianti che sono già stati oggetto di un'autorizzazione, senza che ne sia stata iniziata la costruzione prima della data

di entrata in vigore della presente direttiva, devono essere conformi ai requisiti della presente direttiva, a meno che gli Stati membri, in modo motivato, decidano diversamente, pur garantendo un grado elevato di sicurezza.

## Articolo 22

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...(\*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri ammettono per un periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva:
  - la costruzione e la messa in servizio degli impianti,
  - l'immissione sul mercato dei sottosistemi e dei componenti di sicurezza,

conformi alle normative vigenti nel loro territorio alla data di entrata in vigore della presente direttiva.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva e, in particolare, dell'articolo 18 entro ...(\*\*) e, se del caso, presenta delle proposte.

## Articolo 23

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

## Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì ...

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

...

...

Il Presidente

Il Presidente

(\*) Ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(\*\*) Quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

*ALLEGATO I***SOTTOSISTEMI DI UN IMPIANTO**

Ai fini della presente direttiva, un impianto si compone delle infrastrutture e dei sottosistemi elencati in prosieguo, dovendo ogni volta essere presi in considerazione i requisiti di idoneità al servizio e quelli relativi alla manutenzione tecnica:

1. Funi e attacchi di funi
  2. Argani e freni
  3. Dispositivi meccanici
    - 3.1. Dispositivi di tensione delle funi
    - 3.2. Meccanismi delle stazioni
    - 3.3. Meccanica di linea
  4. Veicoli
    - 4.1. Cabine, sedili e dispositivi di traino
    - 4.2. Sospensione
    - 4.3. Carrelli
    - 4.4. Collegamenti con le funi
  5. Dispositivi elettrotecnici
    - 5.1. Dispositivi di comando, di controllo e di sicurezza
    - 5.2. Dispositivi di comunicazione e di informazione
    - 5.3. Dispositivi parafulmini
  6. Dispositivi di soccorso
    - 6.1. Dispositivi di soccorso fissi
    - 6.2. Dispositivi di soccorso mobili
-

## ALLEGATO II

## REQUISITI ESSENZIALI

1. **Oggetto**

Il presente allegato definisce i requisiti essenziali che si applicano alla progettazione, alla costruzione e alla messa in servizio degli impianti definiti all'articolo 1, paragrafo 5, della presente direttiva e i requisiti di idoneità al servizio nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica.

2. **Requisiti generali**2.1. *Sicurezza delle persone*

La sicurezza degli utenti, del personale e dei terzi è un requisito fondamentale per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti.

2.2. *Principi di sicurezza*

Per quanto riguarda la progettazione, la realizzazione e i requisiti di idoneità all'esercizio nonché quelli relativi alla manutenzione tecnica di un impianto, devono essere applicati nell'ordine i principi seguenti:

- eliminare o almeno ridurre i pericoli mediante soluzioni progettuali o costruttive;
- definire e adottare le misure di protezione necessarie rispetto ai pericoli che non possono essere eliminati mediante soluzioni progettuali o costruttive;
- definire e rendere note le precauzioni da prendere per evitare i pericoli che non è stato possibile eliminare completamente mediante le soluzioni e le misure di cui al primo e al secondo trattino.

2.3. *Considerazione dei vincoli esterni*

Ogni impianto deve essere progettato e costruito in modo che possa essere utilizzato in condizioni di sicurezza tenendo conto del tipo dell'impianto, delle caratteristiche del terreno e dell'ambiente, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze.

2.4. *Dimensionamento*

L'impianto, i sottosistemi e tutti i suoi componenti di sicurezza devono essere dimensionati, progettati e realizzati in modo da resistere con una sicurezza sufficiente alle sollecitazioni corrispondenti a tutte le condizioni prevedibili, anche fuori esercizio, tenendo conto in particolare delle azioni esterne, degli effetti dinamici e dei fenomeni di fatica, conformemente allo stato dell'arte, in particolare per la scelta dei materiali.

2.5. *Montaggio*

- 2.5.1. L'impianto, i sottosistemi e tutti i componenti di sicurezza devono essere progettati e realizzati in modo da garantirne l'assemblaggio e l'installazione in condizioni di sicurezza.
- 2.5.2. I componenti di sicurezza devono essere progettati in modo che gli errori di assemblaggio vengano resi impossibili o dalla loro costruzione o mediante appropriate marcature sui componenti stessi.

2.6. *Integrità dell'impianto*

- 2.6.1. I componenti di sicurezza devono essere progettati, realizzati e utilizzati in modo che sia garantita sempre la loro integrità funzionale e/o la sicurezza dell'impianto, secondo quanto definito nell'analisi di sicurezza di cui all'allegato III, affinché un loro guasto sia altamente improbabile e con un adeguato margine di sicurezza.
- 2.6.2. L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che nel suo esercizio qualsiasi eventuale guasto di un componente che possa incidere, anche indirettamente, sulla sicurezza, sia oggetto a tempo opportuno di un'adeguata misura.

- 2.6.3. Le garanzie di cui ai punti 2.6.1. e 2.6.2. devono applicarsi durante tutto l'intervallo di tempo compreso tra due verifiche previste del componente di cui si tratta. Gli intervalli per la verifica dei componenti di sicurezza devono essere chiaramente specificati nelle istruzioni.
- 2.6.4. I componenti di sicurezza installati negli impianti come pezzi di ricambio devono soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva nonché le condizioni concernenti l'azione combinata con gli altri componenti dell'impianto.
- 2.6.5. Si devono adottare disposizioni affinché gli effetti di un incendio nell'impianto non mettano a rischio la sicurezza delle persone trasportate e del personale.
- 2.6.6. Si devono adottare disposizioni particolari per proteggere gli impianti e le persone dalle conseguenze dei fulmini.

#### 2.7. Dispositivi di sicurezza

- 2.7.1. Qualsiasi malfunzionamento che si verifichi nell'impianto capace di provocare un'avaria pregiudizievole per la sicurezza deve, se possibile, essere rilevato, segnalato e trattato da un dispositivo di sicurezza. Lo stesso vale per qualsiasi avvenimento esterno normalmente prevedibile e che possa mettere a repentaglio la sicurezza.
- 2.7.2. L'impianto deve poter essere arrestato manualmente in qualsiasi momento.
- 2.7.3. Dopo un arresto provocato da un dispositivo di sicurezza la rimessa in funzione dell'impianto dev'essere possibile solo dopo che siano state adottate le misure del caso.

#### 2.8. Requisiti relativi alla manutenzione tecnica

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da consentire di effettuare i lavori di manutenzione e di riparazione, ordinari e straordinari, in condizioni di sicurezza.

#### 2.9. Disturbo da emissioni

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo che il disturbo interno ed esterno derivante dalle emissioni di gas inquinanti, dal rumore o dalle vibrazioni rispetti i limiti prescritti.

### 3. Requisiti concernenti le infrastrutture

#### 3.1. Tracciato, velocità, distanziamento dei veicoli

- 3.1.1. L'impianto deve essere progettato per funzionare in condizioni di sicurezza tenendo conto delle caratteristiche del terreno e dei dintorni, delle condizioni atmosferiche e meteorologiche, delle eventuali opere e degli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, in modo da non provocare inconvenienti e pericoli, in qualsiasi condizione di utilizzazione, manutenzione o evacuazione delle persone.
- 3.1.2. Si deve garantire lateralmente e verticalmente una distanza sufficiente tra i veicoli, i dispositivi di traino, le vie di corsa, le funi, ecc. e le eventuali opere nonché gli eventuali ostacoli terrestri e aerei situati nelle vicinanze, tenendo conto degli spostamenti verticali, longitudinali e laterali delle funi e dei veicoli o dei dispositivi di traino, ponendosi nelle condizioni prevedibili di esercizio più sfavorevoli.
- 3.1.3. La distanza massima tra i veicoli e il suolo deve tener conto della natura dell'impianto, dei tipi di veicoli e delle modalità di soccorso. Nel caso di veicoli aperti essa deve tenere conto del pericolo di caduta e degli aspetti psicologici connessi all'altezza del sorvolo.
- 3.1.4. La velocità massima dei veicoli o dei dispositivi di traino, il loro distanziamento minimo nonché le loro prestazioni di accelerazione e di frenatura devono essere scelti in modo da garantire la sicurezza delle persone e del funzionamento dell'impianto.

#### 3.2. Stazioni e opere di linea

- 3.2.1. Le stazioni e le opere di linea devono essere progettate, costruite ed attrezzate in modo da essere stabili. Esse devono consentire una guida sicura delle funi, dei veicoli e dei dispositivi di traino e devono poter essere sottoposte a manutenzione in piena sicurezza, indipendentemente dalle possibili condizioni di esercizio.

- 3.2.2. Le aree di imbarco e di sbarco dell'impianto devono essere configurate in modo da consentire la circolazione dei veicoli, dei dispositivi di traino e delle persone in condizioni di sicurezza. Il movimento dei veicoli e dei dispositivi di traino nelle stazioni deve poter avvenire senza pericoli per le persone, tenendo conto della loro eventuale partecipazione attiva.

#### 4. Requisiti concernenti le funi, gli argani e i freni, nonché gli impianti meccanici e elettrici

##### 4.1. Funi e relativi appoggi

- 4.1.1. Si devono adottare tutte le disposizioni conformemente allo stato dell'arte, per
- evitare la rottura delle funi e dei relativi attacchi;
  - assicurare i valori limite di sollecitazione;
  - assicurarne la sicurezza agli appoggi ed impedirne lo scarrucolamento;
  - permetterne la sorveglianza.
- 4.1.2. Quando non è possibile eliminare totalmente un pericolo di scarrucolamento delle funi si devono adottare disposizioni per garantire, in caso di scarrucolamento, la trattenuta delle funi e l'arresto dell'impianto senza rischi per le persone.

##### 4.2. Dispositivi meccanici

###### 4.2.1. Argani

Le prestazioni e le possibilità di impiego dell'argano devono essere adeguate ai vari regimi e modalità di esercizio.

###### 4.2.2. Sistemi di trazione di emergenza

L'impianto deve disporre di un sistema di trazione di emergenza alimentato da una fonte di energia indipendente dal sistema di trazione principale, a meno che l'analisi di sicurezza dimostri che un sistema di trazione di emergenza non è necessario per consentire un'evacuazione semplice, rapida e sicura degli utenti dall'impianto, in particolare dalle vetture o dai dispositivi di traino.

###### 4.2.3. Frenatura

- 4.2.3.1. In caso di urgenza, l'arresto dell'impianto e/o dei veicoli deve essere possibile in qualsiasi momento e nelle più sfavorevoli condizioni di carico e di aderenza sulla puleggia motrice ammesse durante l'esercizio. Lo spazio di arresto deve essere tanto breve quanto lo richiede la sicurezza dell'impianto.
- 4.2.3.2. I valori di decelerazione devono essere compresi entro limiti opportunamente fissati in modo da garantire la sicurezza delle persone, nonché il buon comportamento dei veicoli, delle funi e delle altre parti dell'impianto.
- 4.2.3.3. Su tutti gli impianti la frenatura sarà ottenuta mediante due o più sistemi, ciascuno in grado di provocare l'arresto, e coordinati in modo da sostituire automaticamente il sistema in azione qualora la sua efficacia risultasse insufficiente. L'ultimo sistema di frenatura della fune di trazione deve esercitare la sua azione direttamente sulla puleggia motrice. Queste disposizioni non si applicano alle scivvie.
- 4.2.3.4. L'impianto deve essere munito di un dispositivo di arresto e di blocco efficace che impedisca qualsiasi rimessa in moto intempestiva.

##### 4.3. Organi di comando

I dispositivi di comando devono essere progettati e realizzati in modo da essere sicuri e affidabili nonché resistenti alle sollecitazioni normali di esercizio, agli influssi esterni come l'umidità, le temperature estreme e le perturbazioni elettromagnetiche, in modo da non provocare situazioni pericolose, anche in caso di manovre errate.

##### 4.4. Organi di comunicazione

Il personale deve poter comunicare in permanenza mediante opportuni dispositivi e, in caso di urgenza, informare gli utenti.

## 5. Veicoli e dispositivi di traino

- 5.1. I veicoli e/o i dispositivi di traino devono essere progettati e attrezzati in modo che, nelle condizioni di impiego prevedibili, nessuno possa cadere e correre altri pericoli.
- 5.2. Gli attacchi dei veicoli e dei dispositivi di traino devono essere progettati e realizzati in modo che anche nelle condizioni più sfavorevoli
- non danneggino la fune
  - non possano scorrere, salvo consentire uno slittamento non rilevante del veicolo, del dispositivo di traino e dell'impianto.
- 5.3. Le porte dei veicoli (delle vetture, delle cabine) devono essere progettate e realizzate in modo da potere essere chiuse e bloccate. Il pavimento e le pareti dei veicoli devono essere progettati e fabbricati in modo da resistere in qualsiasi circostanza alle pressioni e alle spinte esercitate dagli utenti.
- 5.4. Se per la sicurezza di esercizio è richiesta la presenza di un agente a bordo del veicolo, quest'ultimo deve essere munito di attrezzature che gli consentano di esercitare le sue funzioni.
- 5.5. I veicoli e/o i dispositivi di traino e, in particolare, le loro sospensioni devono essere progettati e realizzati in modo da garantire la sicurezza degli addetti che intervengono sugli stessi nel rispetto delle opportune regole e avvertenze.
- 5.6. Nel caso di veicoli ad ammorsamento automatico, devono essere adottate tutte le disposizioni per arrestare, senza rischi per gli utenti, prima dell'uscita, un veicolo non correttamente accoppiato alla fune e, in arrivo, un veicolo non disaccoppiato evitando che tali veicoli precipitino.
- 5.7. I veicoli di funicolari e – qualora la tipologia dell'impianto lo consenta – di funivie bifuni debbono prevedere un dispositivo di frenatura che agisca automaticamente sulla rotaia allorquando la rottura della fune traente non possa ragionevolmente essere esclusa.
- 5.8. Qualora altre misure non possano escludere pericoli di scarrucolamento, il veicolo deve essere munito di un dispositivo antiscarrucolamento che non consenta l'arresto senza rischi per le persone.

## 6. Dispositivi per gli utenti

L'accesso alle aree d'imbarco e la partenza dalle aree di sbarco, nonché l'imbarco e lo sbarco degli utenti devono essere organizzati in modo da garantire la sicurezza delle persone in particolare nelle zone con pericoli di caduta, tenendo conto della circolazione e del parcheggio dei veicoli.

L'impianto deve poter essere usato da parte di bambini e di persone a mobilità ridotta senza pericoli per la loro sicurezza, se è previsto che esso effettui il trasporto delle suddette categorie di persone.

## 7. Idoneità all'esercizio

### 7.1. Sicurezza

7.1.1. Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche affinché l'impianto possa essere utilizzato conformemente alla sua destinazione e alle sue specifiche tecniche nonché alle condizioni di utilizzazione prescritte e possano essere rispettate le avvertenze per la manutenzione e la sicurezza di esercizio. Le istruzioni e le avvertenze corrispondenti devono essere redatte nella/e lingua/e ufficiale/i della Comunità che possono essere determinate, in conformità del trattato, dallo Stato membro nel cui territorio è costruito l'impianto.

7.1.2. Alle persone preposte al funzionamento dell'impianto devono essere forniti i mezzi materiali adeguati, che devono essere in grado di svolgere questo compito.

### 7.2. Sicurezza in caso di arresto dell'impianto

Devono essere adottate tutte le disposizioni e le misure tecniche per consentire, in caso di arresto dell'impianto senza possibilità di un rapido ripristino in esercizio, di condurre gli utenti in luogo sicuro, entro un termine adeguato, in funzione del tipo di impianto e dell'ambiente circostante.

### 7.3. Altre disposizioni particolari attinenti alla sicurezza

#### 7.3.1. Posti di manovra e di lavoro

Gli elementi mobili normalmente accessibili nelle stazioni devono essere progettati, realizzati e fatti funzionare in modo da evitare i pericoli oppure, se questi ultimi sussistono, essere muniti di dispositivi di protezione, in modo da prevenire qualsiasi contatto diretto che possa provocare incidenti. Questi dispositivi non devono poter essere facilmente smontabili o messi fuori uso.

#### 7.3.2. Pericoli di caduta

I posti e le zone di lavoro o di intervento, anche se occasionali, e il loro accesso devono essere progettati ed attrezzati in modo da evitare la caduta delle persone che vi devono lavorare o circolare. Se queste attrezzature non sono sufficienti, i posti di lavoro devono inoltre esser muniti di punti di ancoraggio per l'attrezzatura individuale di protezione contro le cadute.

---

## ALLEGATO III

**ANALISI DI SICUREZZA**

L'analisi di sicurezza cui deve essere sottoposto qualsiasi impianto di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della presente direttiva deve tener conto di ogni modalità di esercizio prevista. Essa deve essere realizzata secondo un metodo riconosciuto o consolidato e tener conto delle regole dell'arte e della complessità dell'impianto in questione. L'analisi mira anche a garantire che la progettazione e la configurazione dell'impianto progettato tenga conto dell'ambiente circostante e delle situazioni più sfavorevoli al fine di garantire condizioni di sicurezza soddisfacenti.

L'analisi verte in particolare sui dispositivi di sicurezza e i relativi effetti sull'impianto e sui sottosistemi connessi che essi fanno intervenire affinché:

- essi siano in grado di reagire a un primo guasto o cedimento constatato in modo da restare in uno stato che garantisca la sicurezza, o in uno stato di funzionamento ridotto, o in stato di arresto in condizioni di sicurezza (fail safe), o
- essi siano ridondanti e sorvegliati, o
- essi siano tali che le probabilità di cedimento possano essere valutate e siano d'un livello comparabile a quello dei dispositivi di sicurezza che soddisfano i criteri di cui al primo e al secondo trattino.

L'analisi di sicurezza serve a redigere l'inventario dei rischi e delle situazioni pericolose di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva e a determinare l'elenco dei componenti di sicurezza di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo. Il risultato dell'analisi di sicurezza deve essere sintetizzato in una relazione di sicurezza.

---

## ALLEGATO IV

**COMPONENTI DI SICUREZZA: DICHIARAZIONE «CE» DI CONFORMITÀ**

Il presente allegato si applica ai componenti di cui all'articolo 1, paragrafo 5, della presente direttiva per garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, definiti nell'allegato II in materia.

La dichiarazione «CE» di conformità e i documenti di accompagnamento devono essere datati e firmati. Essa deve essere redatta nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1.

La dichiarazione deve comprendere i seguenti elementi:

- estremi della presente direttiva;
  - nome, ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità. Se si tratta del mandatario, occorre anche indicare il nome, la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante;
  - descrizione del componente (marca, tipo, ecc.);
  - indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformità (articolo 7 della presente direttiva);
  - tutte le disposizioni pertinenti cui risponde il componente, in particolare le disposizioni connesse all'utilizzazione;
  - nome e indirizzo dell' (degli) organismo(i) notificato(i) intervenuto(i) nella procedura seguita per la conformità e data dell'attestato di esame «CE» nonché, eventualmente, durata e condizioni di validità dell'attestato;
  - se del caso, gli estremi delle norme armonizzate seguite;
  - identificazione del firmatario che ha ricevuto il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità.
-

## ALLEGATO V

**COMPONENTI DI SICUREZZA: VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ****1. Ambito di applicazione**

Il presente allegato si applica ai componenti di sicurezza al fine di verificarne l'osservanza dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, definiti nell'allegato II. Esso concerne la valutazione da parte di uno o più organismi notificati della conformità intrinseca di un componente, considerato singolarmente, con le specifiche tecniche che deve rispettare.

**2. Contenuto delle procedure**

Le procedure di valutazione applicate dagli organismi notificati a livello della progettazione e della produzione si basano sui moduli definiti nella decisione 93/465/CEE del Consiglio secondo le modalità indicate nella tabella seguente. Le soluzioni indicate in questa tabella sono considerate come equivalenti e possono essere utilizzate a scelta del fabbricante.

## VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI COMPONENTI DI SICUREZZA

Progettazione	Produzione
1) Esame «CE del tipo» MODULO «B»	1.a) Garanzia qualità di produzione MODULO «D»
	1.b) Verifica su prodotto MODULO «F»
2) Garanzia qualità totale MODULO «H»	2) Garanzia qualità totale MODULO «H»
3) Verifica di un unico prodotto MODULO «G»	3) Verifica di un unico prodotto MODULO «G»

I moduli devono essere applicati tenendo conto delle condizioni supplementari specifiche previste in ciascun modulo.

## MODULO B: ESAME «CE DEL TIPO»

- Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato constata e attesta che un esemplare rappresentativo della produzione considerata soddisfa le disposizioni della presente direttiva.
- La domanda di esame «CE del tipo» è presentata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un organismo notificato di sua scelta.

La domanda deve contenere:

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica descritta al punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare rappresentativo della produzione considerata, in seguito denominato «tipo». L'organismo notificato può chiedere altri esemplari qualora sia necessario per eseguire il programma di prove.

- La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del componente ai requisiti della presente direttiva; deve riguardare, nella misura necessaria a tale valutazione, i piani, la fabbricazione e il funzionamento del componente.

La documentazione contiene, nella misura necessaria ai fini della valutazione:

- una descrizione generale del tipo;
- disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;
- un elenco delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, applicata in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non esistano le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva;
- i risultati dei calcoli di progettazione, degli esami, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.

Essa deve parimenti indicare il campo d'utilizzazione del componente.

4. L'organismo notificato:

- 4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati ai sensi delle disposizioni applicabili delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, nonché gli elementi progettati senza applicare le disposizioni previste da tali specifiche;
- 4.2. effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfano i requisiti essenziali della presente direttiva qualora non siano state applicate le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
- 4.3. effettua o fa effettuare i controlli appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il fabbricante abbia scelto di applicare le specifiche europee da considerare, queste ultime siano state effettivamente applicate;
- 4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui i controlli e le necessarie prove devono essere effettuati.

5. Se il tipo soddisfa le disposizioni della presente direttiva, l'organismo notificato rilascia un attestato di esame «CE del tipo» al richiedente. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni del controllo, le condizioni e la durata di validità dell'attestato stesso e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato è allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia. L'organismo notificato, se nega al fabbricante il rilascio di un attestato di esame «CE del tipo», deve fornire i motivi dettagliati di tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato «CE del tipo» di tutte le modifiche apportate al componente approvato che devono ricevere una nuova approvazione, qualora tali modifiche possano rimettere in discussione la conformità ai requisiti essenziali o alle condizioni di utilizzazione del componente prescritte. Questa nuova approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento dell'attestato iniziale di esame «CE del tipo».
7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame «CE del tipo» ed i complementi rilasciati e revocati.
8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame «CE del tipo» e/o dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.
9. Il fabbricante o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame «CE del tipo» e dei loro complementi per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del componente sul mercato comunitario.

#### MODULO D: GARANZIA QUALITÀ DI PRODUZIONE

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura «CE» è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, eseguire l'ispezione e le prove dei componenti finiti secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità

- 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta, per i componenti interessati.

La domanda contiene:

- tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di componenti previsti;
- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- eventualmente, la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di esame «CE del tipo».

- 3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della presente direttiva.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e dossier riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei componenti;
- dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità e degli interventi sistematici che saranno applicati;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare se si è ottenuta la qualità dei componenti richiesta e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

- 3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate.

Almeno un membro del gruppo incaricato della valutazione deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del componente in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ispettiva agli impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

#### 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- i dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale in causa, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche intese ad accertare che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno trenta anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4, 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate e revocate.

#### MODULO F: VERIFICA SU PRODOTTO

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta e dichiara che i componenti cui sono state applicate le disposizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nell'attestato di esame «CE del tipo» e soddisfano i requisiti della presente direttiva.

2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei componenti al tipo descritto nell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario appone la marcatura «CE» su ciascun componente e redige una dichiarazione di conformità.

3. L'organismo notificato procede agli esami e alle prove del caso per verificare la conformità dei componenti ai requisiti della presente direttiva, o mediante controllo e prova di ogni singolo componente secondo quanto stabilito al punto 4, o mediante controllo e prova dei componenti su base statistica secondo quanto stabilito al punto 5, a scelta del fabbricante.

Il fabbricante o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno trenta anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente.

#### 4. Verifica mediante controllo e prova di ciascun componente:

- 4.1. Tutti i componenti vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee di cui all'articolo 2 della presente direttiva, o delle prove equivalenti, per verificarne la conformità al tipo descritto nell'attestato di esame «CE del tipo» e ai requisiti della presente direttiva.
- 4.2. L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ciascun componente approvato e redige un attestato scritto di conformità inerente alle prove effettuate.
- 4.3. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

#### 5. Verifica statistica

- 5.1. Il fabbricante presenta i suoi componenti sotto forma di lotti omogenei e adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
- 5.2. Tutti i componenti devono essere disponibili per la verifica sotto forma di lotti omogenei. Da ciascun lotto viene prelevato un campione a caso. I componenti che costituiscono il campione vengono esaminati singolarmente e su di essi vengono effettuate opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, o delle prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della presente direttiva e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto.

##### 5.3. La procedura statistica utilizza i seguenti elementi:

- un metodo statistico,
- un programma di campionamento con le sue caratteristiche operative.

- 5.4. Per i lotti accettati l'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero di identificazione su ogni singolo componente e redige un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Tutti i componenti del lotto possono essere immessi in commercio, ad eccezione di quelli del campione riscontrati non conformi.

Se un lotto è rifiutato, l'organismo notificato competente adotta le misure appropriate per evitarne l'immissione in commercio. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, l'organismo notificato può sospendere la verifica statistica.

Il fabbricante può apporre, sotto la responsabilità dell'organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso del processo di fabbricazione.

- 5.5. Il fabbricante o il suo mandatario deve essere in grado di esibire, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

#### MODULO G: VERIFICA DELL'ESEMPLARE UNICO

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che il componente considerato, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al punto 2, è conforme ai requisiti della presente direttiva. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» sul componente e redige una dichiarazione di conformità.
2. L'organismo notificato esamina il componente e procede alle opportune prove, in conformità della o delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, o a prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti della presente direttiva, ad esso applicabili.

L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sul componente e redige un attestato di conformità relativo alle prove effettuate.

3. Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la conformità del componente ai requisiti della presente direttiva, e di comprenderne la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento.

La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della valutazione:

- una descrizione generale del tipo;
- i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché schemi di componenti, sottoinsiemi, circuiti, ecc.;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni e schemi e il funzionamento del componente;
- un elenco delle specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva applicate in tutto o in parte e le descrizioni di soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le specifiche europee di cui al suddetto articolo 2, paragrafo 2;
- i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate;
- il campo di utilizzazione dei componenti.

#### MODULO H: GARANZIA QUALITÀ TOTALE

1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che i componenti in questione soddisfano i requisiti della presente direttiva ad essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura «CE» su ciascun componente e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura «CE» è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale dei componenti e le prove, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.
3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta un domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato.

La domanda contiene:

- tutte le opportune informazioni sulla categoria di componenti prevista;
- la documentazione relativa al sistema di qualità.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dei componenti ai requisiti della presente direttiva ad essi applicabili.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità permette un'interpretazione uniforme delle misure di procedura e di qualità, come i programmi, gli schemi, i manuali e i dossier riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità della progettazione e di qualità dei componenti;
- delle specifiche tecniche di progettazione incluse le specifiche europee che saranno applicate e, qualora non vengano applicate pienamente le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali della presente direttiva che si applicano ai componenti;
- delle tecniche di controllo e di verifica della progettazione, dei processi e degli interventi sistematici che verranno utilizzati nella progettazione dei componenti appartenenti alla categoria in questione;
- delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno utilizzati;

- dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
- dei dossier riguardanti la qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.;
- dei mezzi che consentono di verificare se si è ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di componenti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3 L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia produttiva oggetto della valutazione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. Essa contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante o il suo mandatario tengono informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se è necessaria una nuova valutazione.

L'organismo notificato notifica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione.

#### 4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è far sì che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- la documentazione relativa al sistema di qualità;
- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «Progettazione» del sistema di qualità, come i risultati di analisi, calcoli, prove, ecc.;
- i dossier riguardanti la qualità previsti dalla sezione «Fabbricazione» del sistema di qualità, come i rapporti ispettivi e i dati sulle prove e sulle tarature, i rapporti sulle qualifiche del personale interessato, ecc.

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno trent'anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente, tiene a disposizione delle autorità degli Stati membri:

- la documentazione di cui al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino;
- gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- le decisioni e i rapporti dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4, 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.
  7. Disposizioni supplementari: esame del progetto
    - 7.1. Il fabbricante presenta una domanda di esame del suo progetto ad un organismo notificato.
    - 7.2. La domanda consente di comprendere il progetto, il processo di fabbricazione e il funzionamento del componente nonché di valutare la conformità ai requisiti della presente direttiva.

La domanda contiene:

      - le specifiche tecniche di progettazione, incluse le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, che sono state applicate;
      - le prove che esse sono adeguate, in particolare se le specifiche europee di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva non sono state applicate pienamente; dette prove devono includere i risultati di prove effettuate in un opportuno laboratorio dal fabbricante o a suo nome.
    - 7.3. L'organismo notificato esamina la domanda e, se il progetto soddisfa le disposizioni della presente direttiva, rilascia al richiedente un attestato di esame «CE del progetto». Tale attestato contiene le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità, i dati necessari per identificare il progetto approvato ed eventualmente la descrizione del funzionamento del componente.
    - 7.4. Il richiedente tiene informato l'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame del progetto di qualsiasi modifica apportata al progetto approvato. Le modifiche apportate al progetto approvato devono ricevere un'approvazione complementare da parte dell'organismo notificato che ha rilasciato l'attestato di esame «CE del progetto», qualora tali modifiche possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva o alle condizioni prescritte per l'utilizzazione del componente. Questa approvazione viene rilasciata sotto forma di complemento all'attestato di esame «CE del progetto».
    - 7.5. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni concernenti:
      - gli attestati di esame «CE del progetto» e i relativi complementi;
      - gli attestati di esame «CE del progetto» revocati e i relativi complementi;
      - gli attestati di esame «CE del progetto» rifiutati e i relativi complementi.
-

## ALLEGATO VI

**SOTTOSISTEMI: DICHIARAZIONE «CE» DI CONFORMITÀ**

Il presente allegato si applica ai sottosistemi di cui all'articolo 9 della presente direttiva onde garantire che essi soddisfino i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva che li riguardano.

La dichiarazione «CE» di conformità è rilasciata dal fabbricante o dal suo mandatario stabiliti nella Comunità, ovvero, in mancanza di questi, dalla persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema; la dichiarazione e la documentazione tecnica di accompagnamento devono essere datati e firmati.

Questa dichiarazione «CE» di conformità e la documentazione tecnica devono essere redatti nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1, e deve comprendere i seguenti elementi:

- i riferimenti della presente direttiva;
- il nome e l'indirizzo del committente dell'esame (CE);
- la descrizione del sottosistema;
- il nome e l'indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame «CE» di cui all'articolo 11 della presente direttiva;
- tutte le pertinenti disposizioni che il sottosistema dovrà soddisfare, in particolare le eventuali limitazioni o condizioni di esercizio;
- l'esito dell'esame «CE» di cui all'allegato VII (attestato di esame «CE» di conformità);
- identificazione della persona autorizzata a firmare con effetto vincolante la dichiarazione a nome del fabbricante, del suo mandatario ovvero, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema.

---

## ALLEGATO VII

**SOTTOSISTEMI: VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ**

1. L'esame «CE» è la procedura mediante la quale un organismo notificato verifica e attesta, su richiesta del fabbricante, del suo mandatario stabilito nella Comunità o, in mancanza di questi, della persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema, che un sottosistema:
    - è conforme alla presente direttiva e alle altre disposizioni applicabili a norma del trattato;
    - è conforme alla documentazione tecnica ed è ultimato.
  2. La verifica del sottosistema è effettuata per ciascuna delle fasi seguenti:
    - progettazione,
    - costruzione e prove di omologazione del sottosistema fabbricato.
  3. La documentazione tecnica che accompagna l'attestato di esame deve comportare quanto segue:
    - progetti e calcoli, schemi elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei sistemi informatici e automatizzati, istruzioni di funzionamento e manutenzione, ecc.;
    - elenco dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva impiegati nel sottosistema;
    - copie della dichiarazione «CE» di conformità di cui all'allegato IV per i componenti di sicurezza con i relativi progetti e calcoli, e copia dei verbali delle prove e degli esami eventualmente effettuati.
  4. La documentazione e la corrispondenza attinenti alle procedure di esame «CE» sono redatte nella o nelle stesse lingue delle istruzioni di cui all'allegato II, punto 7.1.1.
  5. Sorveglianza
    - 5.1. Scopo della sorveglianza è assicurarsi che durante la realizzazione del sottosistema siano stati rispettati gli obblighi derivanti dalla documentazione tecnica.
    - 5.2. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame «CE» deve avere in permanenza accesso alle aree di deposito e, se del caso, di prefabbricazione, agli impianti di prova e, più in generale, a tutte le aree eventualmente ritenute necessarie per lo svolgimento della sua missione. Il fabbricante, il suo mandatario ovvero, in mancanza di questi, la persona fisica o giuridica che immette sul mercato il sottosistema deve trasmettere o far trasmettere all'organismo notificato tutti i documenti utili a tal fine, in particolare i piani di esecuzione e la documentazione tecnica relativi al sottosistema.
    - 5.3. L'organismo notificato che è responsabile dell'esame «CE» effettua periodicamente verifiche per assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva e consegna in tale occasione un rapporto sulla verifica ai responsabili dell'esecuzione. Può richiedere di essere convocato in certe fasi della costruzione.
    - 5.4. L'organismo notificato può inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere. In occasione di queste visite, l'organismo notificato può effettuare verifiche complete o parziali. Esso fornisce un rapporto sulla visita e, eventualmente, consegna un rapporto sulla verifica ai responsabili dell'esecuzione.
  6. Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti riguardanti:
    - le domande di esame «CE» ricevute;
    - gli attestati di esame «CE» rilasciati;
    - gli attestati di esame «CE» rifiutati.
-

## ALLEGATO VIII


**CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI**

1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle operazioni di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore dei componenti di sicurezza o dei sottosistemi da controllare, né il mandatario di una di queste persone, né la persona fisica o giuridica che immette sul mercato questi componenti di sicurezza o questi sottosistemi. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatari nella progettazione, fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di questi componenti di sicurezza o di questi sottosistemi, né nell'esercizio. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo notificato.
  2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e devono essere liberi da ogni pressione e stimolo, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
  3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali.
  4. Il personale preposto ai controlli deve possedere:
    - una buona formazione tecnica e professionale;
    - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una sufficiente pratica di questi controlli;
    - l'attitudine necessaria a redigere attestati, verbali e rapporti necessari per attestare che i controlli sono stati effettuati.
  5. L'indipendenza del personale preposto al controllo deve essere garantita. La retribuzione di ogni addetto non deve essere in funzione del numero dei controlli effettuati né dei risultati dei controlli.
  6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro.
  7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di recepimento della stessa nel diritto interno dello Stato membro.
-

## ALLEGATO IX

**MARCATURA «CE» DI CONFORMITÀ**

La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali «CE», secondo il simbolo grafico che segue:



In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura «CE» devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

La marcatura «CE» è accompagnata dalle ultime due cifre dell'anno nel quale è stata apposta e dal numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 7, paragrafo 3, della presente direttiva.

---

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 31 gennaio 1994 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva<sup>(1)</sup> fondata sugli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, relativa agli impianti di trasporto pubblico a fune.
2. A seguito del parere del Parlamento europeo emesso il 6 aprile 1995<sup>(2)</sup>, la Commissione ha presentato una proposta modificata<sup>(3)</sup>.
3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 6 luglio 1994<sup>(4)</sup>.
4. In data 28 giugno 1999, il Consiglio ha definito la posizione comune conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

### II. OBIETTIVO

5. La proposta è volta alla realizzazione del mercato interno in materia di impianti di trasporto pubblico a fune e poggia in particolare sui principi seguenti:
  - la libera circolazione degli impianti a fune, e
  - la sicurezza degli utenti di impianti a fune.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

6. Il Consiglio ha esaminato la proposta in questione e ha deciso, nel corso dei lavori, di apportare modifiche di rilievo.

La Commissione ha accettato tutte le modifiche proposte.

7. La posizione comune poggia su due principi distinti:
  - i componenti di sicurezza e i sottosistemi possono essere immessi sul mercato e circolare liberamente se soddisfano taluni requisiti essenziali; viene inoltre introdotto il marchio «CE» e soltanto i componenti di sicurezza muniti di tale marchio possono essere considerati conformi ai requisiti essenziali senza che siano necessarie giustificazioni particolari;
  - ciascuno Stato membro deve fissare le procedure di autorizzazione della costruzione e della messa in servizio degli impianti, incluse le infrastrutture dell'impianto (genio civile).

#### Emendamenti ripresi dal Consiglio

Il Consiglio ha ripreso la maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo, perlopiù inseriti in forma lievemente rimaneggiata.

8. Il Consiglio ha ripreso l'emendamento n. 1 (accettato dalla Commissione) che modifica il titolo sostituendo «trasporto pubblico a fune» con «trasporto a fune delle persone».
9. Il Consiglio ha inoltre ripreso l'emendamento n. 2 (accettato dalla Commissione) che modifica il primo considerando introducendo gli impianti utilizzati per i trasporti urbani per i quali devono essere previsti requisiti specifici (primo considerando).
10. Per quanto riguarda l'emendamento n. 4 il Consiglio ha ripreso l'elemento riguardante il carattere transfrontaliero di taluni impianti (quinto considerando). Questo emendamento è stato ripreso anche dalla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU C 70 dell'8.3.1994, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU C 109 dell'1.5.1995, pag. 122.

<sup>(3)</sup> GU C 22 del 26.1.1996, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU C 388 del 31.12.1994, pag. 26.

11. Il Consiglio ha ripreso l'emendamento n. 10 (ventisettesimo considerando) che precisa le condizioni di applicazione agli impianti esistenti ove non siano rispettati i requisiti di sicurezza essenziali.
12. Il Consiglio ha ripreso l'emendamento n. 12 (articolo 1) che precisa il concetto di «ente appaltante» (la Commissione ha accettato, in parte, questo emendamento).
13. Quanto al concetto di autorizzazione della costruzione (emendamento n. 15), il Consiglio ha ripreso tale emendamento (articolo 13); tuttavia, il testo è stato adattato ai nuovi principi relativi ai sottosistemi e alla clausola di salvaguardia.
14. Il Consiglio ha ripreso l'emendamento n. 16 che rende non obbligatoria la procedura di deroga in caso di caratteristica innovativa (la Commissione lo ha accettato). (L'emendamento è stato integrato nell'articolo 13, paragrafo 3).

#### **Emendamenti ripresi ma semplificati**

15. Il Consiglio ha ripreso, semplificato, l'emendamento n. 3 (secondo considerando), secondo il quale l'uso degli impianti contemplati dalla direttiva non sempre è legato al turismo (emendamento ripreso dalla Commissione).
16. Il Consiglio ha ripreso, semplificato, l'emendamento n. 5 (settimo considerando), che sottolinea l'importanza della scelta del sito dal punto di vista della sicurezza (tale emendamento è stato accettato dalla Commissione).

Inoltre, il Consiglio ha ripreso, semplificato, l'emendamento n. 6 (ottavo considerando), che sottolinea l'importanza degli studi in materia ambientale dal punto di vista della sicurezza (tale emendamento è stato ripreso dalla Commissione).

17. Il Consiglio ha ripreso, semplificato, l'emendamento n. 7 (decimo considerando), conformemente al quale è necessario valutare le incidenze degli impianti a fune sulla protezione dell'ambiente, da un lato, e le esigenze dello sviluppo sostenibile del turismo, dall'altro. Questo emendamento è stato ripreso dalla Commissione.

Il Consiglio ha ripreso fra l'altro l'emendamento n. 8, semplificato (ventiquattresimo considerando), che sottolinea che i requisiti connessi con l'esercizio degli impianti devono essere presi in considerazione nell'analisi dei requisiti di sicurezza. La Commissione ha ripreso tale emendamento.

18. Il Consiglio ha ripreso l'emendamento n. 11 per quanto riguarda la definizione di «componente di sicurezza» (articolo 1, paragrafo 5), con una lieve modifica del testo proposto dal Parlamento europeo (la Commissione ha ripreso tale emendamento).

#### **Emendamenti parzialmente ripresi**

19. Per quanto riguarda l'emendamento n. 9 (ventiseiesimo considerando) il Consiglio ha ripreso in parte gli elementi che precisano le condizioni di applicazione della direttiva al momento della sua entrata in vigore (è stata modificata la portata). Questo emendamento è stato accettato dalla Commissione.
20. Quanto all'emendamento n. 17 (accettato in parte dalla Commissione), concernente le condizioni di applicazione agli impianti in fase di progettazione o costruzione al momento dell'entrata in vigore della direttiva, il Consiglio ha inserito il ventiseiesimo considerando che riprende in parte tale emendamento.
21. Il Consiglio ha ripreso in parte l'emendamento n. 18 (articolo 22) che estende le disposizioni alla costruzione (accettato dalla Commissione). La portata è stata modificata.

Il Consiglio ha ripreso, in linea di massima, anche l'emendamento n. 20 (allegato II, punto 2.3 e decimo considerando), conformemente al quale i requisiti esterni di cui occorre tener conto sono estesi alle caratteristiche ambientali dei siti (modifica della portata). La Commissione ha accettato tale emendamento.

**Emendamenti respinti dal Consiglio**

22. Il Consiglio non ha potuto riprendere l'emendamento n. 13, che prevede che il Comitato possa modificare i requisiti essenziali (respinto anche dalla Commissione). Il Consiglio ritiene che per la modifica dei requisiti essenziali siano competenti il Parlamento europeo e il Consiglio.
23. Il Consiglio non ha potuto riprendere l'emendamento n. 14 relativo agli impianti transfrontalieri. Non è stato ripreso neppure dalla Commissione.  
  
Il Consiglio ritiene che la procedura prevista nella posizione comune sia più semplice ed efficace.
24. L'emendamento n. 19 (accettato dalla Commissione), che precisa che i terzi comprendono gli sciatori, non è stato ripreso dal Consiglio poiché questa categoria rientra naturalmente fra i terzi, senza per questo privilegiarli.
25. Infine, il Consiglio non ha accettato l'emendamento n. 21, concernente le qualifiche del personale addetto al funzionamento dell'impianto (accettato dalla Commissione). Pur accettandolo quanto al merito, il Consiglio ritiene inopportuno riprendere tale emendamento nella direttiva.

**IV. CONCLUSIONE**

26. Nell'insieme, avendo adottato la maggior parte degli emendamenti del Parlamento europeo e avendo tenuto conto delle preoccupazioni da esso espresse su altri punti, il Consiglio ritiene di aver trovato un giusto equilibrio tra posizioni inizialmente divergenti.
-

**POSIZIONE COMUNE (CE) N. 28/1999****definita dal Consiglio il 28 giugno 1999****in vista dell'adozione della direttiva 1999/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...,  
relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche**

(1999/C 243/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione<sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato delle regioni<sup>(3)</sup>,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>(4)</sup>,

- (1) considerando che il 16 aprile 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione relativa ad un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico;
- (2) considerando che l'8 ottobre 1997 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una comunicazione intitolata «Garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle comunicazioni elettroniche – Verso la definizione di un quadro europeo in materia di firme digitali e di cifratura»;
- (3) considerando che il 1° dicembre 1997 il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare quanto prima una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle firme digitali;
- (4) considerando che le comunicazioni elettroniche e il commercio elettronico necessitano di firme elettroniche e dei servizi ad esse relativi, atti a consentire l'autenticazione dei dati; che la divergenza delle norme in materia di riconoscimento giuridico delle firme elettroniche e di accreditamento dei prestatori di servizi di certificazione negli Stati membri può costituire un grave ostacolo all'uso delle comunicazioni elettroniche e del commercio elettronico; che, invece, un quadro comunitario chiaro

relativo alle condizioni che si applicano alle firme elettroniche rafforzerà la fiducia nelle nuove tecnologie e la loro accettazione generale; che la normativa negli Stati membri non dovrebbe essere di ostacolo alla libera circolazione di beni e di servizi nel mercato interno;

- (5) considerando che occorrerebbe promuovere l'interoperabilità dei prodotti di firma elettronica; che, a norma dell'articolo 14 del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci; che, per garantire la libera circolazione nell'ambito del mercato interno e infondere fiducia nelle firme elettroniche, è necessaria la conformità ai requisiti essenziali specifici relativi ai prodotti di firma elettronica, fatti salvi il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso<sup>(5)</sup>, e la decisione 94/942/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativa all'azione comune adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso<sup>(6)</sup>;
- (6) considerando che la presente direttiva non armonizza la fornitura di servizi rispetto al carattere riservato dell'informazione quando sono oggetto di disposizioni nazionali inerenti all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza;
- (7) considerando che il mercato interno consente anche la libera circolazione delle persone la quale si traduce in una maggiore necessità, per i cittadini dell'Unione europea e per le persone che vi risiedono, di trattare con le autorità di Stati membri diversi da quello in cui risiedono; che la disponibilità di comunicazioni elettroniche potrebbe essere di grande aiuto a questo riguardo;
- (8) considerando che la rapida evoluzione tecnologica e il carattere globale di Internet rendono necessario un approccio aperto alle varie tecnologie e servizi che consentono di autenticare i dati in modo elettronico;

<sup>(1)</sup> GU C 325 del 23.10.1998, pag. 5.<sup>(2)</sup> GU C 40 del 15.2.1999, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU C 93 del 6.4.1999, pag. 33.<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 13 gennaio 1999 (GU C 104 del 14.4.1999, pag. 49), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).<sup>(5)</sup> GU L 367 del 31.12.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 837/95 (GU L 90 del 21.4.1995, pag. 1).<sup>(6)</sup> GU L 367 del 31.12.1994, pag. 8. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 1999/193/PESC (GU L 73 del 19.3.1999, pag. 1).

- (9) considerando che le firme elettroniche verranno usate in svariate circostanze ed applicazioni, che comporteranno un'ampia gamma di nuovi servizi e prodotti facenti uso di firme elettroniche o ad esse collegati; che la definizione di tali prodotti e servizi non dovrebbe essere limitata al rilascio e alla gestione di certificati, ma comprenderebbe anche ogni altro servizio e prodotto facente uso di firme elettroniche, o ad esse ausiliario, quali servizi di immatricolazione, servizi di apposizione del giorno e dell'ora, servizi di repertorizzazione, servizi informatici o di consulenza relativi alle firme elettroniche;
- (10) considerando che il mercato interno consente ai prestatori di servizi di certificazione di sviluppare le proprie attività transfrontaliere ai fini di accrescere la competitività e, pertanto, di offrire ai consumatori e alle imprese nuove opportunità di scambiare informazioni e di effettuare negozi per via elettronica in modo sicuro, indipendentemente dalle frontiere; che, al fine di stimolare la prestazione su scala comunitaria di servizi di certificazione sulle reti aperte, i prestatori di servizi di certificazione dovrebbero essere liberi di fornire i rispettivi servizi senza preventiva autorizzazione; per autorizzazione preventiva non si intende soltanto qualsiasi permesso che il prestatore di servizi interessato deve ottenere dalle autorità nazionali prima di poter fornire i propri servizi di certificazione, ma anche ogni altra misura avente effetto equivalente;
- (11) considerando che i sistemi di accreditamento facoltativo intesi a migliorare il livello di servizio fornito possono offrire ai prestatori di servizi di certificazione il quadro appropriato per l'ulteriore sviluppo dei loro servizi verso i livelli di fiducia, sicurezza e qualità richiesti dall'evoluzione del mercato; che tali sistemi dovrebbero incoraggiare lo sviluppo di prassi ottimali tra i prestatori di servizi di certificazione; che questi ultimi dovrebbero essere liberi di aderire a tali sistemi di accreditamento e di trarne vantaggio;
- (12) considerando che i servizi di certificazione possono essere forniti o da un'entità pubblica ovvero da una persona giuridica o fisica quando è costituita secondo il diritto nazionale; che gli Stati membri non dovrebbero vietare ai prestatori di servizi di certificazione di operare al di fuori dei sistemi di accreditamento facoltativo; che si dovrebbe garantire che tali sistemi di accreditamento non riducano la concorrenza nel settore dei servizi di certificazione;
- (13) considerando che gli Stati membri possono decidere come garantire il controllo del rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva; che quest'ultima non esclude l'istituzione di sistemi di controllo basati sul settore privato; che la presente direttiva non obbliga i prestatori di servizi di certificazione a chiedere il controllo in base a un qualsiasi sistema d'accreditamento applicabile;
- (14) considerando che è importante raggiungere l'equilibrio tra le esigenze dei consumatori e le esigenze delle imprese;
- (15) considerando che l'allegato III prevede requisiti relativi a dispositivi per la creazione di una firma sicura al fine di assicurare la funzionalità delle firme elettroniche avanzate; che esso non contempla la globalità dell'ambiente del sistema in cui tali dispositivi operano; che il funzionamento del mercato interno impone alla Commissione e agli Stati membri un'azione rapida al fine di permettere la designazione degli organismi preposti alla valutazione della conformità dei dispositivi di firma sicura rispetto all'allegato III; che, per rispondere alle esigenze del mercato, la valutazione della conformità deve essere tempestiva ed efficiente;
- (16) considerando che la presente direttiva contribuisce all'uso e al riconoscimento giuridico delle firme elettroniche nell'ambito della Comunità; che le firme elettroniche usate esclusivamente all'interno di sistemi chiusi non esigono una disciplina comune; che, tuttavia, le firme elettroniche che soddisfano i requisiti fissati nella presente direttiva e che sono usate all'interno di gruppi chiusi di utenti dovrebbero essere giuridicamente riconosciute; che, nella misura consentita dal diritto nazionale, andrebbe rispettata la libertà delle parti di accordarsi sulle condizioni di accettazione dei dati firmati in modo elettronico;
- (17) che la presente direttiva non è diretta ad armonizzare le normative nazionali sui contratti, in particolare in materia di conclusione ed esecuzione dei contratti, od altre formalità di natura extracontrattuale concernenti l'apposizione di firme; che, per tale motivo, le disposizioni sugli effetti giuridici delle firme elettroniche non dovrebbero pregiudicare i requisiti formali previsti dal diritto nazionale sulla conclusione dei contratti o le regole di determinazione del luogo della conclusione del contratto;
- (18) considerando che la registrazione e la copia di dati per la creazione di una firma potrebbero costituire una minaccia per la validità giuridica delle firme elettroniche;
- (19) considerando che le firme elettroniche saranno utilizzate nel settore pubblico nell'ambito delle amministrazioni nazionali e comunitarie e nelle comunicazioni tra tali amministrazioni nonché con i cittadini e gli operatori economici, ad esempio nei settori degli appalti pubblici, della fiscalità, della previdenza sociale, della sanità e dell'amministrazione della giustizia;
- (20) considerando che criteri armonizzati relativi agli effetti giuridici delle firme elettroniche manterranno un quadro giuridico coerente in tutta la Comunità; che il diritto nazionale stabilisce differenti requisiti per la validità giuridica delle firme autografe; che i certificati possono essere usati per confermare l'identità di una persona che ricorre alla firma elettronica; che le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato mirano ad un più alto livello di sicurezza; che le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create

mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura possono essere considerate giuridicamente equivalenti alle firme autografe solo se sono rispettati i requisiti per le firme autografe;

- (21) considerando che, al fine di contribuire all'accettazione generale dei metodi di autenticazione elettronici, è necessario garantire che le firme elettroniche possano essere utilizzate come prove nei procedimenti giudiziari in tutti gli Stati membri; che il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche dovrebbe basarsi su criteri oggettivi e non essere connesso ad un'autorizzazione rilasciata al prestatore di servizi di certificazione interessato; che il diritto nazionale disciplina l'uso dei documenti elettronici e delle firme elettroniche; che la presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli organi giurisdizionali nazionali di deliberare in merito alla conformità rispetto ai requisiti della presente direttiva e non lede le norme nazionali in materia di libero uso delle prove in giudizio;
- (22) considerando che la responsabilità dei prestatori di servizi di certificazione che forniscono tali servizi al pubblico è disciplinata dal diritto nazionale;
- (23) considerando che lo sviluppo del commercio elettronico internazionale rende necessarie soluzioni transfrontaliere che coinvolgano i paesi terzi;
- (24) considerando che, al fine di accrescere la fiducia da parte degli utenti nelle comunicazioni elettroniche e nel commercio elettronico, i prestatori di servizi di certificazione devono osservare la legislazione in materia di protezione dei dati e la vita privata degli individui;
- (25) considerando che le disposizioni sull'uso degli pseudonimi nei certificati non dovrebbe impedire agli Stati membri di chiedere l'identificazione delle persone in base alla normativa comunitaria o della legislazione nazionale;
- (26) considerando che, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato di gestione;
- (27) considerando che due anni dopo la sua attuazione la Commissione presenterà una relazione su questa direttiva al fine di garantire tra l'altro che il progresso tecnologico o il mutamento del quadro giuridico non abbiano creato ostacoli al raggiungimento degli obiettivi sanciti nella stessa; che la Commissione dovrebbe esaminare le implicazioni dei settori tecnici connessi e presentare una relazione al riguardo al parlamento europeo e al Consiglio;
- (28) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo della creazione di un quadro giuridico armonizzato per la fornitura di firme elettroniche e dei servizi relativi non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello

comunitario; che la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA::

#### Articolo 1

##### Ambito di applicazione

La presente direttiva è volta ad agevolare l'uso delle firme elettroniche e a contribuire al loro riconoscimento giuridico. Essa istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche e taluni servizi di certificazione al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

Essa non disciplina aspetti relativi alla conclusione e alla validità dei contratti o altri obblighi giuridici quando esistono requisiti relativi alla forma prescritti dal diritto nazionale o comunitario, né pregiudica le norme e i limiti che disciplinano l'uso dei documenti contenuti nel diritto nazionale o comunitario.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva, valgono le seguenti definizioni:

1. «firma elettronica», dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione;
2. «firma elettronica avanzata», una firma elettronica che soddisfi i seguenti requisiti:
  - a) essere connessa in maniera unica al firmatario;
  - b) essere idonea ad identificare il firmatario;
  - c) essere creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare il proprio controllo esclusivo;
  - d) essere collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di detti dati;
3. «firmatario», una persona che detiene un dispositivo per la creazione di una firma e agisce per conto proprio o per conto della persona fisica o giuridica o dell'entità che rappresenta;
4. «dati per la creazione di una firma», dati peculiari, come codici o chiavi crittografiche private, utilizzati dal firmatario per creare una firma elettronica;

5. «dispositivo per la creazione di una firma», un software configurato o un hardware usato per applicare i dati per la creazione di una firma;
6. «dispositivo per la creazione di una firma sicura», un dispositivo per la creazione di una firma che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III;
7. «dati per la verifica della firma», dati, come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare una firma elettronica;
8. «dispositivo di verifica della firma», un software configurato o un hardware usato per applicare i dati di verifica della firma;
9. «certificato», un attestato elettronico che collega i dati di verifica della firma ad una persona e conferma l'identità di tale persona;
10. «certificato qualificato», un certificato conforme ai requisiti di cui all'allegato I e fornito da un prestatore di servizi di certificazione che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II;
11. «prestatore di servizi di certificazione», un'entità o una persona fisica o giuridica che rilascia certificati o fornisce altri servizi connessi alle firme elettroniche;
12. «prodotto di firma elettronica», hardware o software, oppure i componenti pertinenti dei medesimi, destinati ad esser utilizzati da un prestatore di servizi di certificazione per la prestazione di servizi di firma elettronica oppure per la creazione o la verifica di firme elettroniche.
13. «accreditamento facoltativo», qualsiasi permesso che stabilisca diritti ed obblighi specifici della fornitura di servizi di certificazione, il quale sia concesso, su richiesta del prestatore di servizi di certificazione interessato, dall'organismo pubblico o privato preposto all'elaborazione e alla sorveglianza del rispetto di tali diritti ed obblighi, fermo restando che il prestatore di servizi di certificazione non è autorizzato ad esercitare i diritti derivanti dal permesso fino a che non abbia ricevuto la decisione da parte dell'organismo.

### Articolo 3

#### Accesso al mercato

1. Gli Stati membri non subordinano ad autorizzazione preventiva la prestazione di servizi di certificazione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre o conservare sistemi di accreditamento facoltativi volti a fornire servizi di certificazione di livello più elevato. Tutte le condizioni relative a tali sistemi devono essere obiettive, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri

non possono limitare il numero di prestatori di servizi di certificazione accreditati per motivi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

3. Ciascuno Stato membro provvede affinché venga istituito un sistema appropriato che consenta la supervisione dei prestatori di servizi di certificazione stabiliti nel loro territorio e rilasci al pubblico certificati qualificati.

4. La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all'allegato III è determinata dai pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri. Secondo la procedura di cui all'articolo 9 la Commissione fissa i criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo può essere designato.

La conformità ai requisiti di cui all'allegato III accertata dagli organismi di cui al primo comma è riconosciuta da tutti gli Stati membri.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 9 la Commissione può determinare e pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i numeri di riferimento di norme generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica. Un prodotto di firma elettronica conforme a tali norme viene considerato dagli Stati membri conforme ai requisiti di cui all'allegato II, lettera e), e all'allegato III.

6. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per promuovere lo sviluppo e l'uso dei dispositivi di verifica della firma, alla luce delle raccomandazioni per la verifica della firma sicura di cui all'allegato IV e nell'interesse dei consumatori.

7. Gli Stati membri possono assoggettare l'uso delle firme elettroniche nel settore pubblico ad eventuali requisiti supplementari. Tali requisiti debbono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e riguardare unicamente le caratteristiche specifiche dell'uso di cui trattasi. Tali requisiti non possono rappresentare un ostacolo ai servizi transfrontalieri per i cittadini.

### Articolo 4

#### Principi del mercato interno

1. Ciascuno Stato membro applica le disposizioni nazionali da esso adottate in base alla presente direttiva ai prestatori di servizi di certificazione stabiliti nel suo territorio e ai servizi da essi forniti. Gli Stati membri non possono limitare la prestazione di servizi di certificazione originati in un altro Stato membro nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri consentono ai prodotti di firma elettronica conformi alla presente direttiva di circolare liberamente nel mercato interno.

### Articolo 5

#### Effetti giuridici delle firme elettroniche

1. Gli Stati membri provvedono a che le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura:

- a) posseggano i requisiti legali di una firma in relazione ai dati in forma elettronica così come una firma autografa li possiede per dati cartacei; e
- b) siano ammesse come prova in giudizio.

2. Gli Stati membri provvedono affinché una firma elettronica non sia considerata legalmente inefficace e inammissibile come prova in giudizio unicamente a causa del fatto che è:

- in forma elettronica, o
- non basata su un certificato qualificato, o
- non basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi di certificazione accreditato, ovvero
- non creata da un dispositivo per la creazione di una firma sicura.

### Articolo 6

#### Responsabilità

1. Gli Stati membri provvedono almeno a che il prestatore di servizi di certificazione che rilascia al pubblico un certificato come certificato qualificato o che garantisce al pubblico tale certificato, sia responsabile per danni provocati a entità o persone fisiche o giuridiche che facciano ragionevole affidamento su detto certificato:

- a) per quanto riguarda l'esattezza di tutte le informazioni contenute nel certificato qualificato a partire dalla data di rilascio,
- b) per la garanzia che, al momento del rilascio del certificato, il firmatario identificato nel certificato qualificato detenesse i dati per la creazione della firma corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati nel certificato,
- c) la garanzia che i dati per la creazione della firma e i dati per la verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in cui il fornitore di servizi di certificazione generi entrambi,

a meno che il prestatore di servizi di certificazione provi di aver agito senza negligenza.

2. Gli Stati membri provvedono almeno a che il prestatore di servizi di certificazione che rilascia al pubblico un certificato come certificato qualificato sia responsabile, nei confronti di entità o di persone fisiche o giuridiche che facciano ragionevole affidamento sul certificato, dei danni provocati, per la mancata registrazione della revoca del certificato, a meno che provi di non aver agito senza negligenza.

3. Gli Stati membri provvedono a che un prestatore di servizi di certificazione possa indicare, in un certificato qualificato, i limiti d'uso di detto certificato, purché tali limiti siano riconoscibili da parte dei terzi. Il prestatore di servizi di certificazione deve essere esentato dalla responsabilità per i danni derivanti dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti nello stesso.

4. Gli Stati membri provvedono affinché un prestatore di servizi di certificazione abbia la facoltà di indicare nel certificato qualificato un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il certificato, purché tali limiti siano riconoscibili da parte dei terzi.

5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori<sup>(1)</sup>.

### Articolo 7

#### Aspetti internazionali

1. Gli Stati membri provvedono a che i certificati rilasciati al pubblico come certificati qualificati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito in un paese terzo siano riconosciuti giuridicamente equivalenti ai certificati rilasciati da un prestatore di servizi di certificazione stabilito nella Comunità, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- a) il prestatore di servizi di certificazione possiede i requisiti di cui alla presente direttiva e sia stato accreditato in virtù di un sistema di accreditamento facoltativo stabilito in uno Stato membro, oppure
- b) il certificato è garantito da un prestatore di servizi di certificazione stabilito nella Comunità, in possesso dei requisiti, oppure
- c) il certificato o il prestatore di servizi di certificazione è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2. Al fine di agevolare servizi di certificazione transfrontalieri con paesi terzi e il riconoscimento giuridico delle firme elettroniche avanzate che hanno origine in paesi terzi, la Commissione presenta, se del caso, proposte miranti all'effettiva

<sup>(1)</sup> GU L 95 del 21.4.1993, pag. 29.

attuazione di norme e di accordi internazionali applicabili ai servizi di certificazione. In particolare, ove necessario, essa presenta al Consiglio proposte relative a mandati per la negoziazione di accordi bilaterali e multilaterali con paesi terzi e organizzazioni internazionali. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Ogniquale volta la Commissione è informata di difficoltà che le imprese comunitarie incontrano riguardo all'accesso al mercato di paesi terzi, essa può, se necessario, presentare al Consiglio proposte in merito a un appropriato mandato di negoziato per ottenere diritti paragonabili per le imprese comunitarie in tali paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

Le misure adottate a norma di questo paragrafo lasciano impregiudicati gli obblighi della Comunità e degli Stati membri derivanti da accordi internazionali in materia.

#### Articolo 8

##### Protezione dei dati

1. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di certificazione e gli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento o della supervisione si conformino alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>(1)</sup>.

2. Gli Stati membri consentono a un prestatore di servizi di certificazione che rilascia certificati al pubblico di raccogliere dati personali solo direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento del certificato. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini diversi senza l'esplicito consenso della persona cui si riferiscono.

3. Fatti salvi gli effetti giuridici che la legislazione nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano al prestatore di servizi di certificazione di riportare sul certificato uno pseudonimo in luogo del nome del firmatario.

#### Articolo 9

##### Comitato

1. È istituito il «comitato per la firma elettronica», in prosieguo denominato «comitato». Esso è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. La Commissione è assistita dal comitato.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- La Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.
- Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

#### Articolo 10

##### Compiti del comitato

Il comitato precisa i requisiti di cui agli allegati della presente direttiva, i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e le norme generalmente riconosciute per i prodotti di firma elettronica istituite e pubblicate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo la procedura di cui all'articolo 9.

#### Articolo 11

##### Notificazione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le seguenti informazioni:

- a) sistemi di accreditamento facoltativi nazionali ed ogni requisito supplementare a norma dell'articolo 3, paragrafo 7;
- b) nomi e indirizzi degli organismi nazionali responsabili dell'accreditamento e della supervisione nonché degli organismi di cui all'articolo 3, paragrafo 4;
- c) i nomi e gli indirizzi di tutti i prestatori di servizi di certificazione nazionali accreditati.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 e le loro eventuali variazioni sono notificate agli Stati membri al più presto.

<sup>(1)</sup> GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

*Articolo 12***Riesame**

1. Entro ... (\*) la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Nel riesame si valuta, tra l'altro, se l'ambito di applicazione della presente direttiva debba essere modificato per tener conto dei progressi tecnologici, dell'evoluzione del mercato e degli sviluppi giuridici. La relazione include in particolare una valutazione, sulla base dell'esperienza acquisita, degli aspetti relativi all'armonizzazione. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative.

*Articolo 13***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al ... (\*\*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 15***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

...

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

...

(\*) Tre anni e sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

(\*\*) Un anno e sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.

*ALLEGATO I***Requisiti relativi ai certificati qualificati**

I certificati qualificati devono includere:

- a) l'indicazione che il certificato rilasciato è un certificato qualificato;
  - b) l'identificazione e lo Stato nel quale è stabilito il prestatore di servizi di certificazione;
  - c) il nome del firmatario del certificato o uno pseudonimo identificato come tale;
  - d) l'indicazione di un attributo specifico del firmatario, da includere se pertinente, a seconda dello scopo per cui il certificato è richiesto;
  - e) i dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della firma sotto il controllo del firmatario;
  - f) un'indicazione dell'inizio e del termine del periodo di validità del certificato;
  - g) il codice d'identificazione del certificato;
  - h) la firma elettronica avanzata del prestatore di servizi di certificazione che ha rilasciato il certificato;
  - i) i limiti d'uso del certificato, ove applicabili; e
  - j) i limiti del valore dei negozi per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.
-

## ALLEGATO II

**Requisiti relativi ai prestatori di servizi di certificazione che rilasciano certificati qualificati**

I prestatori di servizi di certificazione devono:

- a) dimostrare l'affidabilità necessaria per fornire servizi di certificazione;
  - b) assicurare il funzionamento di un servizio di repertorizzazione puntuale e sicuro e garantire un servizio di revoca sicuro e immediato;
  - c) assicurare che la data e l'ora di rilascio o di revoca di un certificato possano essere determinate con precisione;
  - d) verificare con mezzi appropriati, secondo la legislazione nazionale l'identità ed, eventualmente, le specifiche caratteristiche della persona cui è rilasciato un certificato qualificato;
  - e) impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell'esperienza e delle qualifiche necessarie per i servizi forniti, in particolare la competenza a livello gestionale, la conoscenza specifica nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e la dimestichezza con procedure di sicurezza appropriate; essi devono inoltre applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e corrispondenti a norme riconosciute;
  - f) utilizzare sistemi affidabili e prodotti protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti di cui sono oggetto;
  - g) adottare misure contro la contraffazione dei certificati e, nei casi in cui il prestatore di servizi di certificazione generi dati per la creazione di una firma, garantire la riservatezza nel corso della generazione di tali dati;
  - h) disporre di risorse finanziarie sufficienti ad operare secondo i requisiti previsti dalla direttiva, in particolare per sostenere il rischio di responsabilità per danni, ad esempio stipulando un'apposita assicurazione;
  - i) tenere una registrazione di tutte le informazioni pertinenti relative ad un certificato qualificato per un adeguato periodo di tempo, in particolare al fine di fornire la prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari. Tali registrazioni possono essere elettroniche;
  - j) non conservare né copiare i dati per la creazione della firma della persona cui il prestatore di servizi di certificazione ha fornito i servizi di gestione della chiave;
  - k) prima di avviare una relazione contrattuale con una persona che richieda un certificato a sostegno della sua firma elettronica, informarla, con un mezzo di comunicazione durevole, degli esatti termini e condizioni relative all'uso del certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle controversie. Dette informazioni, che possono essere trasmesse elettronicamente, devono essere scritte e utilizzare un linguaggio comprensibile. Su richiesta, elementi pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che facciano affidamento sul certificato;
  - l) utilizzare sistemi affidabili per memorizzare i certificati in modo verificabile e far sì che:
    - soltanto le persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche;
    - l'autenticità delle informazioni sia verificabile,
    - i certificati siano accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal titolare del certificato,
    - l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi modifica tecnica che comprometta i requisiti di sicurezza.
-

## ALLEGATO III

**Requisiti relativi ai dispositivi per la creazione di una firma sicura**

1. I dispositivi per la creazione di una firma sicura, mediante mezzi tecnici e procedurali appropriati, devono garantire almeno che:
    - a) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa possono comparire in pratica solo una volta e che è ragionevolmente garantita la loro riservatezza;
    - b) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa non possono, entro limiti ragionevoli di sicurezza, essere derivati e la firma è protetta da contraffazioni compiute con l'impiego di tecnologia attualmente disponibile;
    - c) i dati per la creazione della firma utilizzati nella generazione della stessa sono sufficientemente protetti dal firmatario legittimo contro l'uso da parte di terzi.
  2. I dispositivi per la creazione di una firma sicura non devono alterare i dati da firmare né impediscono che tali dati siano presentati al firmatario prima dell'operazione di firma.
-

## ALLEGATO IV

**Raccomandazioni per la verifica della firma sicura**

Durante il processo relativo alla verifica della firma occorre garantire, entro limiti ragionevoli di certezza, che

- a) i dati utilizzati per la verifica della firma corrispondono ai dati comunicati al verificatore;
  - b) la firma è verificata in modo affidabile e i risultati della verifica correttamente comunicati;
  - c) il verificatore può, all'occorrenza, stabilire in modo attendibile i contenuti dei dati firmati;
  - d) l'autenticità e la validità del certificato necessario al momento della verifica della firma sono verificate in modo attendibile;
  - e) i risultati della verifica e dell'identità del firmatario sono comunicati correttamente;
  - f) l'uso di uno pseudonimo è chiaramente indicato;
  - g) qualsiasi modifica che incida sulla sicurezza può essere individuata.
-

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 16 giugno 1998 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comune per le firme elettroniche.
2. Il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere in prima lettura il 13 gennaio 1999, mentre il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno formulato i rispettivi pareri il 3 dicembre 1998 e il 14 gennaio 1999.
3. Il 28 giugno 1999 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

### II. OBIETTIVO

La presente proposta è intesa a garantire il corretto funzionamento del mercato interno nel settore delle firme elettroniche tramite la creazione di un quadro giuridico armonizzato.

Tale quadro, consistente in una serie di criteri che devono fungere da base al riconoscimento giuridico delle firme elettroniche, faciliterà l'utilizzazione di queste ultime e permetterà in tal modo ai consumatori ed alle imprese in Europa di sfruttare pienamente le possibilità offerte dalle comunicazioni elettroniche.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

#### A. OSSERVAZIONI GENERALI

Benché il Consiglio abbia fatto proprie l'impostazione e le finalità proposte dalla Commissione e sostenute dal Parlamento europeo, nell'elaborare la sua posizione comune ha ritenuto necessario apportare al testo della proposta di direttiva un certo numero di modifiche di merito e di carattere redazionale.

Nell'apportare tali modifiche il Consiglio si è preoccupato in particolare:

- di rendere più chiara ed agevole la lettura delle disposizioni della nuova direttiva;
- di rendere più sicure le comunicazioni elettroniche;
- di prendere maggiormente in considerazione le diverse tecnologie e i diversi servizi che consentono di autenticare i dati trasmessi per via elettronica;
- di tenere maggiormente conto della diversità delle situazioni nazionali.

#### B. OSSERVAZIONI SPECIFICHE

##### 1. **Principali modifiche apportate alla proposta della Commissione**

###### a) *Distinzione tra le firme elettroniche avanzate e le altre firme elettroniche*

Secondo l'impostazione seguita dal Consiglio, per firma elettronica avanzata si intende una firma che garantisce un alto livello di sicurezza e alla quale viene pertanto riconosciuta una validità equivalente a quella di una firma autografa (cfr. articolo 2, paragrafo 2, e articolo 5, paragrafo 1).

In effetti tale firma deve da un lato basarsi su un certificato qualificato approntato e rilasciato nel rispetto di una serie di requisiti (cfr. i requisiti di cui all'allegato I concernenti il certificato qualificato e quelli di cui all'allegato II concernenti il prestatore di servizi), e dall'altro essere creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica sicura (cfr. i requisiti di cui all'allegato III).

Quanto alle altre firme elettroniche, esse devono perlomeno beneficiare del principio della non discriminazione e dunque non possono essere considerate prive di efficacia giuridica per il solo fatto di presentarsi in forma elettronica o di non soddisfare i requisiti previsti per le firme elettroniche avanzate (cfr. articolo 2, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 2).

b) *Misure supplementari destinate a migliorare il livello di servizio di certificazione fornito dai prestatori di tale servizio*

La posizione comune, pur sancendo il principio del divieto di qualsiasi autorizzazione preventiva alla fornitura di servizi di certificazione, sostiene l'istituzione di regimi facoltativi di accreditamento a livello nazionale destinati a migliorare il livello di detti servizi, da un lato, e, dall'altro, obbliga gli Stati membri ad istituire un sistema appropriato di controllo dei prestatori di servizi che rilasciano al pubblico certificati qualificati (cfr. articolo 3, paragrafi 2 e 3).

La posizione comune amplia inoltre la responsabilità dei prestatori di servizi per quanto concerne la validità del contenuto dei certificati qualificati da essi rilasciati, onde accrescere la fiducia degli utilizzatori di detti certificati (cfr. articolo 6). Tale responsabilità riguarda in particolare la revoca dei certificati (cfr. articolo 6, paragrafo 2).

c) *Comitato che assiste la Commissione*

Il Consiglio ha ritenuto opportuno adottare per tale comitato una procedura regolamentare di tipo IIb in considerazione dell'importanza dei compiti ad esso conferiti (cfr. articoli 9 e 10).

Il comitato avrà infatti il compito di:

- delucidare i requisiti di cui agli allegati della direttiva;
- fissare i criteri di designazione degli enti nazionali incaricati di verificare che i dispositivi sicuri per la creazione di firme utilizzate per le firme avanzate siano conformi alla direttiva (cfr. articolo 3, paragrafo 4);
- determinare le norme generalmente riconosciute per i prodotti di firma elettronica il cui rispetto conferirà a tali prodotti un'attribuzione di conformità ai requisiti della direttiva (cfr. articolo 3, paragrafo 5).

d) *Raccomandazione concernente i dispositivi di verifica della firma*

La posizione comune formula una serie di raccomandazioni intese a rendere quanto più sicuro possibile il processo di verifica della firma elettronica avanzata e invita gli Stati membri e la Commissione a cooperare per promuovere, alla luce di tali raccomandazioni, lo sviluppo e l'uso dei dispositivi per la creazione di una firma sicura (cfr. articolo 3, paragrafo 6, e allegato IV).

## 2. Posizione del Consiglio riguardo agli emendamenti del Parlamento europeo

a) *Emendamenti riportati totalmente o parzialmente nella posizione comune*

Il Consiglio ha accolto testualmente gli emendamenti nn. 3, 11, 12, 14, 18, 20, 31, 32, 33, e 34 e, nella sostanza, gli emendamenti nn. 2, 13, 21, 22 e 25.

Il Consiglio ha accolto parzialmente gli emendamenti nn. 4, 9 e 17, allineandosi in tale rispetto alla posizione della Commissione.

b) *Emendamenti non ripresi nella posizione comune*

Non accogliendo gli emendamenti nn. 1, 6, 7, 10, 15, 23, 24, 26, 28 e 29, il Consiglio ha seguito il parere negativo della Commissione.

Non accogliendo gli emendamenti nn. 5, 16, 27 e 30, il Consiglio si è basato sulle seguenti considerazioni:

- emendamento n. 5, concernente un più agevole accesso dei cittadini dell'Unione europea ai servizi amministrativi di uno Stato membro diverso da quello nel quale risiedono (nuovo considerando).

Secondo il Consiglio l'articolo 3, paragrafo 7, che stabilisce che, nel regolamentare l'utilizzazione delle firme elettroniche nel settore pubblico, gli Stati membri non possono creare ostacoli ai servizi transfrontalieri per i cittadini, tiene conto delle preoccupazioni espresse in materia dal Parlamento europeo al riguardo.

- Emendamento n. 16, concernente il riconoscimento dei regimi di accreditamento gestiti da organizzazioni non governative (articolo 3, paragrafo 2).

Secondo il Consiglio la definizione di accreditamento facoltativo inserita all'articolo 2, paragrafo 13, tiene conto delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo.

- Emendamento n. 27, relativo al trasferimento alle pubbliche autorità dei dati concernenti l'identità delle persone che utilizzano pseudonimi (articolo 8, paragrafo 4).

Secondo il Consiglio la proposta di autorizzare tale trasferimento solo nel caso di un'inchiesta penale o di un ricorso in giustizia è troppo restrittiva e potrebbe segnatamente presentare il rischio di incoraggiare l'uso illegale delle comunicazioni elettroniche.

- Emendamento n. 30, che invita a fare riferimento agli enti nazionali «riconosciuti» in materia di notifica degli enti responsabili dell'accREDITamento e della supervisione (articolo 11).

Il Consiglio ritiene che l'espressione «enti riconosciuti» che non è mai definita né menzionata nel resto della direttiva, possa dare adito a problemi di interpretazione.

---

**POSIZIONE COMUNE (CE) N. 29/1999****definita dal Consiglio il 28 giugno 1999****in vista dell'adozione della decisione n. .../1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ...,  
che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella  
Comunità (Altener) (1998-2002)**

(1999/C 243/03)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato delle regioni<sup>(2)</sup>,deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 174 del trattato prevede tra gli obiettivi dell'azione comunitaria l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali;
- (2) l'articolo 152 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; il programma Altener contribuisce alla protezione della salute;
- (3) nella sessione del 29 ottobre 1990 il Consiglio ha stabilito l'obiettivo di stabilizzare ai livelli del 1990 le emissioni globali di CO<sub>2</sub> nell'intera Comunità entro l'anno 2000;
- (4) il protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici contiene ulteriori impegni della Comunità e degli Stati membri per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, compreso l'impegno assunto dalla Comunità di conseguire durante gli anni 2008-2012 una riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra dell'8% rispetto ai livelli del 1990;

- (5) la decisione 93/389/CEE del Consiglio ha istituito un meccanismo di sorveglianza delle emissioni di CO<sub>2</sub> e degli altri gas ad effetto serra nella Comunità<sup>(4)</sup>;
- (6) si prevede che le emissioni di CO<sub>2</sub> nella Comunità provocate dal consumo di energia aumentino del 3% tra il 1995 e il 2000, nell'ipotesi di una crescita economica normale; in base al suddetto impegno di Kyoto è necessario adottare misure complementari; fra le misure veramente efficaci a tal fine figurano il ricorso in misura assai più estesa alle energie rinnovabili nonché l'efficienza energetica;
- (7) nella sessione del 25 e 26 giugno 1996, il Consiglio ha osservato che nel quadro dei negoziati diretti alla stesura del protocollo, in forza del mandato di Berlino, il secondo rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (Second Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change – SR IPCC) ha concluso che l'analisi dei fatti indica una precisa influenza umana sui cambiamenti climatici globali e ha ribadito la necessità di intervenire rapidamente con il massimo raggio di azione possibile; il Consiglio ha inoltre osservato che esistono significative opportunità da cogliere «senza rimpianti», ed ha chiesto alla Commissione di individuare le misure da adottare a livello comunitario;
- (8) la Commissione ha comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio, con il Libro verde dell'11 gennaio 1995 e il Libro bianco del 13 dicembre 1995, le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità e sul ruolo che dovrebbero avere le fonti energetiche rinnovabili;
- (9) nella sua risoluzione del 4 luglio 1996 su un piano d'azione della Comunità per le fonti energetiche rinnovabili<sup>(5)</sup>, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad attuare un piano di azione comunitario per promuovere le fonti energetiche rinnovabili;
- (10) con il Libro verde del 20 novembre 1996 e con il Libro bianco del 26 novembre 1998 intitolato «Energia per il futuro: Le fonti energetiche rinnovabili», la Commissione ha avviato un processo per sviluppare una strategia ed

<sup>(1)</sup> GU C 214 del 10.7.1998, pag. 44.<sup>(2)</sup> GU C 315 del 13.10.1998, pag. 1.<sup>(3)</sup> Parere del Parlamento europeo dell'11 marzo 1999 (GU C 175 del 21.6.1999, pag. 262), posizione comune del Consiglio del 28 giugno 1999 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).<sup>(4)</sup> GU L 167 del 9.7.1993, pag. 31.<sup>(5)</sup> GU C 211 del 22.7.1996, pag. 27.

- un piano di azione della Comunità relativo alle fonti energetiche rinnovabili come è stato previsto, unitamente ad una campagna di lancio, nel suo Libro bianco;
- (11) nella risoluzione del 15 maggio 1997<sup>(1)</sup> sul Libro verde «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili», il Parlamento europeo ha sollecitato la Commissione ad approvare rapidamente un programma Altener II rafforzato; nella sua risoluzione del 18 giugno 1998<sup>(2)</sup> sulla comunicazione della Commissione «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili – Libro bianco per una strategia e un piano d'azione della Comunità» ha sollecitato un sostanziale aumento della dotazione finanziaria destinata al programma Altener nel programma quadro relativo all'energia;
- (12) l'articolo 8 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica<sup>(3)</sup> offre la possibilità agli Stati membri di promuovere la penetrazione sul mercato di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche rinnovabili attribuendo loro una priorità;
- (13) a norma dell'articolo 158 del trattato la Comunità deve sviluppare e proseguire la propria azione per rafforzare la sua coesione economica e sociale, in particolare ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, e quello delle regioni meno favorite; la sua azione copre, tra l'altro, il settore dell'energia;
- (14) con la decisione 93/500/CEE<sup>(4)</sup> e la decisione 98/352/CE<sup>(5)</sup>, il Consiglio ha adottato un programma comunitario per la promozione delle energie rinnovabili nella Comunità (Altener) finalizzato a ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> aumentando la quota di mercato delle energie rinnovabili nonché il contributo di tale quota alla produzione globale di energia primaria nella Comunità;
- (15) la Comunità ha riconosciuto che il programma Altener costituisce un elemento importante della strategia comunitaria di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
- (16) è pertanto auspicabile prevedere nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia (1998-2002), adottato con decisione n. 1999/21/CE, Euratom del Consiglio<sup>(6)</sup>, un programma specifico di promozione delle fonti energetiche rinnovabili; tale programma specifico sostituirebbe il corrispondente strumento attualmente in vigore;
- (17) nell'attuazione della decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002)<sup>(7)</sup>, la decisione 1999/170/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «Energia, ambiente e sviluppo sostenibile (1998-2002)»<sup>(8)</sup>, attribuisce particolare importanza alle tecnologie relative all'efficienza energetica e alle fonti energetiche rinnovabili; il programma Altener è uno strumento complementare a tale programma;
- (18) il programma Altener non modifica i progetti o i sistemi nazionali per la promozione delle energie rinnovabili; l'obiettivo è di aggiungere un aspetto comunitario che rappresenta un valore aggiunto;
- (19) le fonti energetiche rinnovabili rappresentano una fonte d'energia importante per l'Unione europea, che offre un potenziale commerciale considerevole; il loro sviluppo dovrebbe pertanto essere accompagnato da una strategia specifica e da azioni mirate volte a far sì che siano al tempo stesso economicamente valide e competitive e, di conseguenza, a creare un ambiente favorevole agli investimenti;
- (20) il crescente sfruttamento delle energie rinnovabili avrà un effetto positivo sia per l'ambiente che per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia; lo sviluppo libero e su vasta scala delle fonti energetiche rinnovabili consentirà di sfruttarne appieno il potenziale economico e sociale; è auspicabile una maggiore cooperazione internazionale per ottenere i migliori risultati;
- (21) un rafforzamento del programma Altener rappresenta uno strumento indispensabile per sviluppare il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili; le fonti energetiche rinnovabili dovrebbero coprire una congrua percentuale del mercato interno europeo dell'energia;
- (22) per garantire una corretta attuazione della strategia e del piano d'azione della Comunità sino al 2010 in materia di fonti di energia rinnovabili, occorre che la Commissione disponga di meccanismi adeguati di sorveglianza e valutazione delle misure attuate;
- (23) le azioni mirate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della presente decisione hanno lo scopo di favorire ed accelerare gli investimenti in nuove capacità operative per la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, fornendo un sostegno finanziario, in parti-

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 2.6.1997, pag. 160.

<sup>(2)</sup> GU C 210 del 6.7.1998, pag. 215.

<sup>(3)</sup> GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU L 235 del 18.9.1993, pag. 41.

<sup>(5)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 53.

<sup>(6)</sup> GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

<sup>(7)</sup> GU L 26 del 1.2.1999, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU L 64 del 12.3.1999, pag. 58.

colare alle piccole e medie imprese (PMI), per ridurre i costi periferici e di servizio dei progetti e consentendo così di superare gli ostacoli non tecnici; tali azioni agevolano in particolare l'accesso a consulenze specializzate, l'analisi di prospettive di mercato, la scelta del sito, le domande di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio, le iniziative prese dalle PMI in materia di investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili, l'elaborazione di un piano finanziario, la predisposizione delle gare di appalto, la formazione del personale tecnico e l'avviamento dell'esercizio;

- (24) tali azioni mirate riguardano la realizzazione di progetti nei settori della biomassa, in particolare coltivazioni energetiche, legname da riscaldamento, scarti agricoli e forestali, rifiuti urbani che non si prestano al riciclaggio, biocarburanti liquidi e biogas; dei sistemi solari di energia termica e fotovoltaica; dei sistemi solari passivi e attivi negli edifici; degli impianti idroelettrici di piccole dimensioni (meno di 10 MW); dell'energia mareomotrice, dell'energia eolica e dell'energia geotermica;
- (25) lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili può contribuire a creare un sistema energetico competitivo per l'intera Europa e a sviluppare un settore europeo delle fonti di energia rinnovabili che offra ampie possibilità di esportazione di know-how e di investimenti nei paesi terzi, con la partecipazione della Comunità;
- (26) in base alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo di Copenaghen del 21-22 giugno 1993, confermate dai Consigli europei successivi, e alla comunicazione presentata a questo riguardo dalla Commissione nel maggio 1994, è politicamente ed economicamente auspicabile aprire il programma ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale ed anche a Cipro;
- (27) al fine di assicurare l'utilizzo efficiente dell'aiuto comunitario ed evitare una sovrapposizione di attività la Commissione garantirà che i progetti siano sottoposti ad una accurata valutazione preliminare e controllerà e valuterà sistematicamente l'andamento e i risultati dei progetti finanziati;
- (28) la presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria che dovrebbe costituire il riferimento principale ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 6 marzo 1995<sup>(1)</sup>, per le autorità di bilancio nella procedura annuale di bilancio; va tenuto conto del fatto che una nuova prospettiva finanziaria sarà negoziata durante il periodo di validità del programma Altener;
- (29) la presente decisione sostituisce la decisione 98/352/CE del Consiglio, che deve essere di conseguenza abrogata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

1. La Comunità attua, nell'ambito del programma quadro pluriennale di azioni nel settore dell'energia, un programma specifico per promuovere le fonti energetiche rinnovabili e per sostenere la realizzazione, entro il 2010, di una strategia comunitaria e un piano d'azione per le fonti energetiche rinnovabili (in prosieguo denominato «il programma Altener»), per il periodo 1998-2002.

Oltre agli obiettivi prioritari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 1999/21/CE, Euratom del Consiglio, il programma Altener ha i seguenti obiettivi:

- contribuire a creare le condizioni necessarie all'attuazione di un piano d'azione comunitario per le fonti energetiche rinnovabili, in particolare le condizioni giuridiche, socio-economiche e amministrative;
- promuovere gli investimenti privati e pubblici nei settori della produzione e dello sfruttamento delle energie ottenute da fonti rinnovabili.

Questi due obiettivi specifici concorrono al conseguimento dei seguenti obiettivi generali – complementari a quelli degli Stati membri – e priorità generali della Comunità: limitazione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, aumento della quota delle fonti energetiche rinnovabili per realizzare l'obiettivo indicativo del 12% nel consumo energetico lordo della Comunità nel 2010, riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia, sicurezza dell'approvvigionamento energetico, promozione dell'occupazione, sviluppo economico, coesione economica e sociale e sviluppo locale e regionale, compreso il rafforzamento del potenziale economico delle regioni remote e periferiche.

2. Nell'ambito del programma Altener è attribuito un finanziamento comunitario per azioni e misure rispondenti agli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma Altener è di 74 milioni di EUR di cui 29,6 milioni di EUR per il periodo 1998-1999.

La dotazione finanziaria per il periodo 2000-2002 è di 44,4 milioni di EUR. Tale importo è riveduto se non è coerente con le prospettive finanziarie per tale periodo.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 2

1. Il programma Altener finanzia le seguenti azioni e misure in materia di fonti energetiche rinnovabili:

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

- a) studi ed altre azioni, destinati ad attuare e completare altre misure comunitarie e degli Stati membri adottate per sviluppare il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili. Tali studi ed azioni riguardano in particolare: la messa a punto di strategie settoriali e di mercato, l'elaborazione di norme e certificazioni, l'agevolazione di gare d'appalto riunite, le analisi comparative, fondate sul progetto, relative all'incidenza sull'ambiente e all'evoluzione dei costi e dei benefici a lungo termine tra l'utilizzo delle fonti energetiche tradizionali e di quelle rinnovabili, l'analisi delle condizioni giuridiche, socioeconomiche e amministrative, inclusa l'analisi di un eventuale ricorso a misure economiche e/o di incentivi fiscali atti a favorire la diffusione sul mercato delle energie rinnovabili, la predisposizione di una normativa appropriata per promuovere un clima favorevole agli investimenti e migliori metodi che consentano di valutare i costi e i benefici che non si riflettono nei prezzi di mercato;
- b) azioni pilota d'interesse comunitario volte a creare o ampliare le strutture e gli strumenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili nell'ambito:
- della pianificazione locale e regionale,
  - degli strumenti di pianificazione, progettazione e valutazione,
  - dei nuovi prodotti finanziari e di strumenti di mercato;
- c) misure volte a sviluppare le strutture dell'informazione, dell'insegnamento e della formazione; misure per promuovere lo scambio di esperienze e di know-how allo scopo di migliorare il coordinamento tra le attività internazionali, comunitarie, nazionali, regionali e locali; istituzione di un sistema centralizzato di raccolta, d'attribuzione di priorità e di diffusione delle informazioni e di know-how relativi alle fonti energetiche rinnovabili;
- d) azioni mirate per favorire la diffusione sul mercato delle fonti energetiche rinnovabili nonché del relativo know-how, al fine di facilitare la transizione tra la dimostrazione e la commercializzazione e di promuovere gli investimenti, mediante un'attività di consulenza in materia di preparazione e presentazione di progetti esecutivi e per l'attuazione degli stessi;
- e) azioni di monitoraggio e valutazione volte a:
- controllare l'attuazione della strategia e del piano d'azione della Comunità per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
  - sostenere iniziative intraprese nell'ambito del piano di azione, in particolare per promuovere un miglior coordinamento e una maggiore sinergia tra le azioni, comprese tutte le attività finanziate dalla Comunità, nonché quelle finanziate da altri organismi, quali la Banca europea per gli investimenti;

- valutare i progressi conseguiti dalla Comunità e formulare osservazioni su quelli realizzati dagli Stati membri in materia di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
- valutare gli effetti e il rapporto costi-efficacia delle azioni nonché delle misure adottate nell'ambito del programma Altener. Nella valutazione si terrà anche conto degli aspetti ambientali e sociali, compresi gli effetti sull'occupazione.

#### Articolo 3

1. Tutti i costi relativi alle azioni e misure di cui all'articolo 2, lettere a), c) ed e), sono a carico della Comunità. Nel caso di misure di cui all'articolo 2, lettera c), proposta da un organismo diverso dalla Commissione, la quota di finanziamento della Comunità non può superare il 50% del costo totale della misura e l'importo rimanente può essere costituito di fondi pubblici o privati, oppure di una combinazione di entrambi.
2. La quota di finanziamento nell'ambito del programma Altener per le azioni e misure di cui all'articolo 2, lettera b), non può superare il 50% del loro costo globale; l'importo rimanente può essere costituito di fondi pubblici o privati, oppure di una combinazione di entrambi.
3. La quota di finanziamento nell'ambito del programma Altener per le azioni e misure di cui all'articolo 2, lettera d), è stabilita annualmente per ciascuna azione mirata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

#### Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria e dell'attuazione del programma Altener.

La Commissione assicura inoltre che le azioni di cui al programma Altener siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione finale al termine del progetto, per determinare l'impatto, l'attuazione e il conseguimento degli obiettivi originari.

La Commissione assicura che i beneficiari selezionati le sottopongano una relazione almeno ogni sei mesi o, per i progetti di durata inferiore ad un anno, alla metà e in tutti i casi al termine del progetto.

La Commissione tiene informato il comitato di cui all'articolo 5 dell'evoluzione dei progetti.

2. Le condizioni e gli orientamenti per il finanziamento delle azioni e misure previste all'articolo 2 sono definiti annualmente tenendo conto:

- a) delle priorità indicate dalla Comunità e dagli Stati membri nei loro programmi di promozione delle fonti energetiche rinnovabili;

- b) del rapporto costi-efficacia, del potenziale di sviluppo delle energie rinnovabili e dei loro effetti sull'occupazione e sull'ambiente, in particolare sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>;
- c) per le azioni di cui all'articolo 2, lettera d), dei costi relativi per l'assistenza, della validità commerciale a lungo termine, della nuova capacità di produzione prevista e dell'entità dei vantaggi transregionali e/o transnazionali;
- d) dei principi enunciati nell'articolo 87 del trattato e dei pertinenti orientamenti comunitari sugli aiuti statali per la protezione ambientale.

Il comitato di cui all'articolo 5 assiste la Commissione nella definizione di tali condizioni e orientamenti.

#### Articolo 5

Ai fini dell'attuazione del programma Altener la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 4 della decisione 1999/21/CE, Euratom.

#### Articolo 6

L'esame e la valutazione, sia interna che esterna, dell'attuazione del programma Altener sono effettuati in base alle disposizioni dell'articolo 5 della decisione 1999/21/CE, Euratom.

#### Articolo 7

Il programma Altener è aperto alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale, in base alle condi-

zioni, in particolare finanziarie, stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione o negli stessi accordi di associazione in merito alla partecipazione a programmi comunitari.

Il programma Altener è aperto alla partecipazione di Cipro sulla base di stanziamenti supplementari secondo le stesse norme applicate per i paesi EFTA/SEE, secondo le procedure da convenire con questo paese.

#### Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 9

La decisione 98/352/CE del Consiglio è abrogata.

#### Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

...

Per il Consiglio

Il Presidente

...

## MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

### I. INTRODUZIONE

1. Il 4 dicembre 1999 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale per promuovere le fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (1998-2002) – programma Altener<sup>(1)</sup>.
2. Il Parlamento europeo ha reso il suo parere l'11 marzo 1999<sup>(2)</sup>. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni hanno reso i loro pareri<sup>(3)</sup>.
3. Il 25 maggio 1999 la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta modificata<sup>(4)</sup>.
4. Il 28 giugno 1999 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

### II. OBIETTIVI E CONTESTO DELLA PROPOSTA

5. La presente proposta fa parte del programma quadro nel settore dell'energia che è stata adottata dal Consiglio il 14 dicembre 1998<sup>(5)</sup>. L'obiettivo del programma quadro nel settore dell'energia è la creazione di un quadro per una politica energetica comunitaria più mirata e integrata. Il programma quadro consta di una decisione di base che stabilisce i principi generali e di sei programmi specifici, uno dei quali – il programma Altener – è oggetto della presente proposta.

La proposta mira a includere il programma già esistente per la promozione delle energie rinnovabili nel programma quadro nel settore dell'energia.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

#### A. Osservazioni generali

6. Il 18 maggio 1998 il Consiglio ha deciso di prorogare e di aggiornare il programma Altener già esistente che scadeva al termine del 1997. Il nuovo programma Altener aggiornato<sup>(6)</sup> è pertanto servito di base per i negoziati sul programma quadro nel settore dell'energia.
7. Il Consiglio ha ritenuto che la decisione di base del programma quadro nel settore dell'energia dovesse contenere norme e principi di carattere generale e pertanto valide per tutti i programmi specifici. Le disposizioni relative agli obiettivi generali, alle relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio, alle procedure di comitato per le misure di attuazione sono state incluse nella decisione di base; per tali materie i programmi specifici fanno riferimento a detta decisione.
8. Il Consiglio ha deciso di includere in tutti i programmi specifici del programma quadro nel settore dell'energia un importo finanziario di riferimento. In tale contesto il Consiglio ha convenuto di dare priorità alla presente proposta relativa alle fonti energetiche rinnovabili, assieme alla proposta in materia di efficienza energetica (cfr. articolo 1, paragrafo 3).

<sup>(1)</sup> Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> GU C 175 del 21.6.1999, pag. 262.

<sup>(3)</sup> Comitato economico e sociale: GU C 214 del 10.7.1998, pag. 44. Comitato delle regioni: GU C 315 del 13.10.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale, cfr. doc. 8853/99 ENER 68 ENV 191 CODEC 308.

<sup>(5)</sup> GU L 7 del 13.1.1999, pag. 16.

<sup>(6)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 53.

**B. Emendamenti proposti dal Parlamento europeo**

9. Il Consiglio ha adottato, in tutto o in parte, o in taluni casi in linea di massima, i seguenti emendamenti proposti: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24.

Il Consiglio non ha incluso nella sua posizione comune gli emendamenti: 3, 6, 10, 12, 13, 15, 16, 22, 26 e 30, alcuni dei quali erano stati respinti dalla Commissione (3, 12, 15, 26 e 30). In taluni casi gli emendamenti proposti sono stati accolti in disposizioni previste in altre decisioni del programma quadro nel settore dell'energia, che il Consiglio non ha ritenuto necessario ripetere nel presente contesto.

---